

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 giugno 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150.

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 2000.

Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 febbraio 2000.

Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 giugno 2000.

Indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Pag. 29

Ministero delle finanze

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari, di Genova Pag. 30

Ministero della sanità

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 maggio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Martino», in Mercogliano Pag. 31

DECRETO 25 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Commissionari esercizi pubblici pasticcerie» a r.l., in Bologna Pag. 31

DECRETO 25 maggio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», in Casalbore Pag. 32

DECRETO 26 maggio 2000.

Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo - Esercizio finanziario 2000.
Pag. 32

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 7 giugno 2000.

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia delle proposte in materia di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando per l'industria dell'anno 2000. Pag. 35

**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO 22 maggio 2000.

Assegnazione alle università di borse di studio per le scuole di specializzazione mediche di nuova istituzione - anno accademico 1999/2000 Pag. 37

DECRETO 2 giugno 2000.

Integrazione e rideterminazione delle borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione a normativa CEE - anno accademico 1999/2000 Pag. 38

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 19 aprile 2000.

Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998 Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2000.

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Saer S.p.a. (Provvedimento n. 01523) Pag. 56

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 56

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 aprile 2000, n. 8.

Chiarimenti in materia di conferimento di incarichi ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» Pag. 72

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 12 giugno 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 74

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Decisione della Commissione europea relativa al fondo di garanzia per le PMI operanti nelle regioni dell'obiettivo 1. Pag. 74

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Modificazioni allo statuto della Bernese Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma Pag. 74

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Videx - Flutamide Teva - Etoposide Teva - Eporex - Epoxitin - Calcitridin - Actrapid - Avalox - Proflox - Octegra - Actira.

Provvedimenti di modificazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Zomig - Tamobloc (licenza Zomig) - Nusomal (licenza Zomig) - Climoston (licenza Femoston) - Eurocal D3 (licenza Cacit vitamina D3) - Orthoclone OKT3 - Daunoxome - Memac (licenza Aricept) - Clinomel - Nasonex - Uniclair (licenza Nasonex) - Rinelon (licenza Nasonex) - Itrizole (licenza Sporanox) - Triasporin (licenza Sporanox) - Aciclovir - Reuflos - Hadiel - Farmorubicina - Decadron - Daktarin - Solamin - Intralipid - Actron - Ananase - Divical - Diniket - Citogel - Ateroclar - Menpovax - Cervidil - Reve - Iomeiron - Skenan - Reofen - Alorin.

00A7028 - 00A7029

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 2000, n. 150.

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.

Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.

Formazione professionale

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie

assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5.

Regolamento

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6.

Strutture

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.

Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la

durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.

Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

*Capo II*DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 11.

Programmi di comunicazione

1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Art. 12.

Piano di comunicazione

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13.

Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14.

Finanziamento dei progetti

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15.

Procedure di gara

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1420):

Presentato dall'on. FRATTINI il 5 giugno 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 ottobre 1996 con pareri delle commissioni V, VII, XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10, 18 settembre, 2 dicembre 1997; 15 gennaio, 26 marzo, 28 aprile, 15 luglio 1998; 26 maggio, 1, 21 luglio e 14 settembre 1999.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 15 settembre 1999.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 16 settembre 1999 e approvato in un testo unificato con l'atto n. 4427 (DI BISCEGLIE ed altri) il 22 settembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4217):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 settembre 1999 con pareri delle commissioni 2^a, 5^a, 7^a, 8^a, 11^a e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 1^a commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999; 19 gennaio, 21, 23 marzo e 9 maggio 2000

Assegnato nuovamente alla 1^a commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 2000.

Esaminato dalla 1^a commissione e approvato il 10 maggio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni uni-

versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11, così come modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'art. 12, così come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 11 (*Trasparenza delle amministrazioni pubbliche*). — 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati metropolitani di cui all'art. 18 decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.».

Nota all'art. 8:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è il seguente:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 117. — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come modificato dall'art. 91 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è il seguente:

«Art. 5 (*Pubblicità di amministrazioni pubbliche*). —1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunemente afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti pre-

visti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziata da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilionottocentomila.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 6. — Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere.».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art. 5».

Note all'art. 16:

— Per il titolo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda la precedente nota all'art. 14.

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

00G0183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 2000.

Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in particolare
l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di
istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettere *f*) e *q*), della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che la regione Puglia non ha provveduto
a sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati all'articolo 146 del citato decreto legislativo
n. 490 del 1999 mediante la redazione di Piani territoriali
paesistici o di Piani urbanistico-territoriali aventi
le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici
ed ambientali;

Considerato che il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione
del 21 maggio 1999, ha diffidato con proprio decreto
del 31 maggio 1999 la regione Puglia a compiere gli atti
di approvazione del Piano territoriale paesistico entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto medesimo,
avvenuta in data 30 giugno 1999;

Vista la nota 29 ottobre 1999, n. 13058/C, con la
quale la regione Puglia ha richiesto una proroga dei termini
fissati con il predetto decreto ministeriale, per
consentire l'approvazione del Piano urbanistico territoriale
tematico-paesistico da parte del consiglio regionale
in data 9 novembre 1999;

Considerato il perdurante stato di inerzia degli
organi regionali nell'approvazione del Piano in questione;

Ritenuto indispensabile procedere alla sostituzione
dell'amministrazione della regione Puglia con il Mini-

stero per i beni e le attività culturali nella predisposizione
e approvazione del Piano territoriale paesistico,
per evitare ulteriori danni al paesaggio in mancanza di
esplicite norme di tutela e per evitare altresì il disordinato
sviluppo del territorio;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro per gli affari regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la sostituzione dell'amministrazione
regionale della Puglia con il Ministero per i beni e le
attività culturali nel compimento degli atti necessari
per la redazione e l'approvazione del Piano territoriale
paesistico della regione Puglia.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte
dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della
Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i
beni e le attività culturali*

RONCHI, *Ministro dell'am-
biente*

BELLILLO, *Ministro per gli
affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000

Registro n. 1 Beni e le attività culturali e dell'ambiente, foglio n. 118

00A7556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2000.

Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *b*), della richiamata legge n. 59 del 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresì, che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 98 e 99 del cennato decreto legislativo n. 112 del 1998 che individuano, rispettivamente, le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto, inoltre, l'art. 101, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1998 che dispone che le strade e le autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale siano trasferite, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada» e successive modifiche ed

integrazioni nonché il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, recante «intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concernente il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 6, comma 4, detta disposizioni in ordine al riordino dell'ente nazionale per le strade (ANAS);

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stata individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. *b*), della richiamata legge n. 59 del 1997, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;

Visto il documento della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, allegato all'intesa sancita in conferenza Stato-regioni il 14 luglio 1999;

Ritenuto necessario provvedere alla puntuale individuazione delle strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile, che, non essendo ricomprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo soprarichiamato n. 461 del 1999, sono da trasferire al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali, secondo quanto disposto dalle leggi regionali emanate in attuazione della legge n. 59 del 1997, mentre, relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, si provvederà in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 461 del 1999;

Visto lo schema di decreto relativo al trasferimento della rete stradale di interesse regionale predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la conferenza Stato, città e autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

*Trasferimento al demanio delle regioni a
statuto ordinario o al demanio degli enti locali*

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti al demanio delle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», ovvero al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazione delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, le strade o i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale a norma dell'art. 822 del codice civile, non compresi nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, indicati negli elenchi allegati al presente decreto costituenti parte integrante dello stesso.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di esercizio delle funzioni in materia di viabilità conferite a norma dell'art. 99 del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. Fino alla predetta scadenza, restano affidati all'ente nazionale per le strade i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.

3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in materia di classificazione amministrativa delle singole strade, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. *d*), *e*) ed *f*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. La consegna dei beni è effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del Ministero delle finanze, che provvedono alla redazione dei relativi verbali con l'intervento dei rappresentanti dell'ente nazionale per le strade e delle amministrazioni regionali o locali cui gli stessi vengono trasferiti. Le operazioni di consegna, alle quali si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 7, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato n. 495 del 1992, sono ultimate entro la data indicata all'art. 1, comma 2. Ai fini delle trascrizioni dei beni previsti dal presente decreto si applica il disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto, sono trasferiti con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 dicembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.

3. Tutti gli adempimenti e gli atti necessari all'attuazione del presente decreto sono esentati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici

1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3.

2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, spettano alle amministrazioni titolari, a decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano già comportato impegno contabile di spesa. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Presidente*
Il Ministro per la funzione pubblica:
BASSANINI

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE PIEMONTE

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot. Km.	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	0,000	127,250	127,250	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	0,000	111,686	111,686	Intero tratto regionale
20	DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA	0,000	78,200	78,200	Da inn. SS 29 a Cuneo
22	DI VAL MACRA	0,000	75,637	75,637	Intero percorso
23	DEL COLLE DI SESTRIERE	0,000	103,511	103,511	Intero percorso
24	DEL MONGINEVRO	0,000	55,200	55,200	Da Torino a Susa
28	DEL COLLE DI NAVA	0,000	8,190	8,190	Da inn. SS 20 a inn. SS 231
28 Bis	DEL COLLE DI NAVA	0,000	10,850	10,850	Intero tratto regionale
28 Dir.	DEL COLLE DI NAVA	0,000	16,200	16,200	Intero percorso
29	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	115,150	115,150	Intero tratto regionale
29 Racc.	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	8,216	8,216	Intero percorso
30	DI VAL BORMIDA	0,000	68,760	68,760	Intero percorso
31	DEL MONFERRATO	0,000	22,360	22,360	Intero percorso
31 Bis	DEL MONFERRATO	0,000	42,399	42,399	Intero percorso
32 Dir.	TICINESE	0,000	10,331	10,331	Intero percorso
33 Racc.	DEL SEMPIONE	0,000	1,999	1,999	Intero percorso
35	DEI GIOVI	40,517	70,001	29,484	Intero tratto regionale
35 Bis	DEI GIOVI	0,000	22,673	22,673	Intero percorso
142	BIELLESE	0,000	54,103	54,103	Intero percorso
143	VERCELLESE	0,000	32,135	32,135	Intero percorso
144	DI OROPA	0,000	11,355	11,355	Intero percorso
211	DELLA LOMELLINA	0,000	29,700	29,700	Intero tratto regionale
211	DELLA LOMELLINA	62,750	80,896	18,146	Intero tratto regionale
228	DEL LAGO DI VIVERONE	0,000	20,370	20,370	Intero percorso
229	DEL LAGO D'ORTA	0,000	60,489	60,489	Intero percorso
230	DI MASSAZZA	0,000	39,466	39,466	Intero percorso
232	PANORAMICA ZEGNA	0,000	44,114	44,114	Intero percorso
299	DI ALAGNA	0,000	93,000	93,000	Intero percorso
334	DEL SASSELLO	28,400	52,424	24,024	Intero tratto regionale
338	DI MONGRANDO	0,000	25,485	25,485	Intero percorso
339	DI CENGIO	0,000	39,504	39,504	Intero tratto regionale
393	DI VILLASTELLONE	0,000	17,870	17,870	Intero percorso
419	DELLA SERRA	0,000	15,840	15,840	Intero percorso
455	DI PONTSTURA	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
456	DEL TURCHINO	0,000	76,707	76,707	Intero tratto regionale
457	DI MONCALVO	0,000	38,825	38,825	Intero percorso
458	DI CASALBORGONE	0,000	45,329	45,329	Intero percorso
460	DI CERESOLE	0,000	70,100	70,100	Intero percorso
494	VIGEVANESE	70,255	89,925	19,670	Intero tratto regionale
527	BUSTESE	48,892	54,344	5,452	Intero tratto regionale
549	DI MACUGNAGA	0,000	30,740	30,740	Intero percorso
564	MONREGALESE	0,000	22,800	22,800	Intero percorso
565	DI CASTELLAMONTE	0,000	24,095	24,095	Intero percorso
582	DEL COLLE DI S. BERNARDO	0,000	15,673	15,673	Intero tratto regionale
589	DEI LAGHI DI AVIGLIANA	0,000	90,620	90,620	Intero percorso
590	DELLA VAL CERRINA	0,000	61,060	61,060	Da Inn. SS 458 c/o Colombaro a Inn. SS 458 c/o S. Genesio
592	DI CANELLI	0,000	28,200	28,200	Intero percorso
593	DI BORGO D'ALE	0,000	12,951	12,951	Intero percorso
594	DESTRA SESIA	0,000	27,065	27,065	Intero percorso
595	DI MAZZE	0,000	13,305	13,305	Intero percorso
596	DEI CAIROLI	56,606	62,141	5,535	Intero tratto regionale
596 Dir.	DEI CAIROLI	12,560	19,942	7,382	Intero tratto regionale
631	DI VALLE CANNOBINA	0,000	25,530	25,530	Intero percorso
661	DELLE LANGHE	0,000	77,660	77,660	Intero percorso
662	DI SAVIGLIANO	0,000	28,520	28,520	Intero percorso
663	DI SALUZZO	0,000	33,745	33,745	Intero percorso

totale 2.224,661

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE					REGIONE LOMBARDBIA
S.S.	Denominazione	Estesa	Estesa a	Estesa Tot.	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	127,250	164,930	37,680	Intero tratto regionale
10	PADANA INFERIORE	216,999	306,718	89,719	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	111,686	272,424	160,738	Intero tratto regionale
35	DEI GIOVI	70,001	168,900	98,899	Da confine regionale a SS 340
35 Dir.	DEI GIOVI	0,000	1,296	1,296	Intero percorso
36 Dir.	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	0,000	1,465	1,465	Intero percorso
39	DEL PASSO DI APRICA	0,000	29,080	29,080	Intero percorso
42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	0,000	24,450	24,450	Da inn. SS 11 a Bergamo
45 Bis	GARDESANA OCCIDENTALE	0,000	47,948	47,948	Da inn SS10 A inn. SS 11
45 Bis/Dir.	DEL VITTORIALE	0,000	1,170	1,170	Intero percorso
62	DELLA CISA	162,014	199,004	36,990	Intero tratto regionale
211	DELLA LOMELLINA	29,700	62,750	33,050	Intero tratto regionale
233	VARESINA	0,000	49,200	49,200	Da Milano a Varese
234	CODOGNESE	0,000	72,395	72,395	Intero percorso
235	DI ORZINUOVI	0,000	98,790	98,790	Intero percorso
236	GOITese	0,000	56,900	56,900	Intero percorso
236 Bis	GOITese	0,000	5,523	5,523	Intero percorso
237	DEL CAFFARO	0,000	55,815	55,815	Intero tratto regionale
249	GARDESANA ORIENTALE	0,000	22,030	22,030	Intero tratto regionale
294	DELLA VAL DI SCALVE	0,000	59,428	59,428	Intero percorso
300	DEL PASSO GAVIA	0,000	43,922	43,922	Intero percorso
341	GALLARATESE	30,000	51,276	21,276	Da Gallarate a Varese
342	BRIANTEA	0,000	60,875	60,875	Da Bergamo a Como
342/DIR	BRIANTEA	0,000	9,650	9,650	Intero percorso
343	ASOLANA	22,256	77,500	55,244	Intero tratto regionale
345	DELLE TRE VALLI	0,000	94,462	94,462	Intero percorso
358	DI CASTELNOVO	20,400	34,617	14,217	Intero tratto regionale
394 Dir.	DEL VERBANO ORIENTALE	0,000	4,400	4,400	Intero percorso
402	VALERIANA	0,000	18,522	18,522	Intero percorso
404	VAL MASINO	0,000	17,330	17,330	Intero percorso
405	DI VAL GEROLA	0,000	17,750	17,750	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	0,000	41,320	41,320	Intero tratto regionale
412	DELLA VAL TIDONE	74,250	95,410	21,160	Intero tratto regionale
413	ROMANA	0,000	31,285	31,285	Intero tratto regionale
415	PAULLESE	0,000	71,655	71,655	Intero percorso
420	SABBIONETANA	0,000	36,164	36,164	Intero percorso
431	DI VELATE	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
461	DEL PASSO DEL PENICE	0,000	43,343	43,343	Intero tratto regionale
469	SEBINA OCCIDENTALE	0,000	47,300	47,300	Intero percorso
470	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	36,800	36,800	Intero percorso
470/DIR	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	11,900	11,900	Intero percorso
472	BERGAMINA	0,000	25,538	25,538	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	0,000	32,756	32,756	Intero tratto regionale
494	VIGEVANESE	16,800	70,255	53,455	Da innesto SS 596/Dir a confine regionale
496	VIRGILIANA	0,000	34,000	34,000	Intero tratto regionale
498	SONCINESE	0,000	72,600	72,600	Intero percorso
510	SEBINA ORIENTALE	0,000	47,475	47,475	Intero percorso
525	DEL BREMBO	0,000	29,173	29,173	Intero percorso
526	DELL'ESTICINO	32,800	41,500	8,700	Dal racc. Aut.le per Pavia a inn. SS 35
527	BUSTESE	0,000	48,892	48,892	Intero tratto regionale
550	DI VILLA DI TIRANO	0,000	4,300	4,300	Intero percorso
567	DEL BENACO	0,000	8,923	8,923	Intero percorso
572	DI SALO'	0,000	22,022	22,022	Intero percorso
573	L'OGLIESE	0,000	17,880	17,880	Intero percorso
583	LARIANA	0,000	49,400	49,400	Intero percorso
591	CREMASCA	0,000	62,730	62,730	Intero percorso
596	DEI CAIROLI	0,000	56,606	56,606	Intero tratto regionale
596 Dir.	DEI CAIROLI	0,000	12,560	12,560	Intero tratto regionale
617	BRONESE	0,000	13,600	13,600	Intero percorso
639	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	0,000	37,277	37,277	Intero percorso
668	LENESE	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
669	DEL PASSO DI CROCEDOMINI	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
671	DELLA VAL SERIANA	0,000	70,266	70,266	Intero percorso
			totale	2.486,594	

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE VENETO

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot. Km.	Intero percorso o tratto
10	PADANA INFERIORE	306,718	373,510	66,792	Intero tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	272,424	308,4	35,976	Da confine regionale a Verona
11	PADANA SUPERIORE	308,400	348,450	40,050	Da Verona a Vicenza
11	PADANA SUPERIORE	348,450	358,150	9,700	Traversa di Vicenza
11	PADANA SUPERIORE	358,150	380,086	21,936	Da Vicenza a Padova
11	PADANA SUPERIORE	380,086	426,402	46,316	Da Padova a Venezia
14 Bis	DI MESTRE	0,000	5,553	5,553	Intero percorso
16 Dir. A	ADRIATICA	0,000	4,914	4,914	Intero percorso
46	DEL PASUBIO	0,000	46,600	46,600	Intero tratto regionale
46 Dir.	DEL PASUBIO	0,000	1,775	1,775	Intero percorso
47	DELLA VALSUGANA	0,000	28,000	28,000	Da inn SS 11 a inn. SS 53
47 Racc.	DI ALTICHIERO	0,000	10,180	10,180	Intero percorso
48	DELLE DOLOMITI	76,500	162,100	85,600	Intero tratto regionale
48 Bis	DELLE DOLOMITI	0,000	8,800	8,800	Intero percorso
50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	46,075	61,075	15,000	Da inn 50 bis a conf. regionale
53	POSTUMIA	22,853	116,564	93,711	Da inn. SS 47 a inn. SS 14
62	DELLA CISA	199,004	220,018	21,014	Intero tratto regionale
141	STRADA CADORNA	0,000	55,427	55,427	Intero percorso
141/DIR	STRADA CADORNA	0,000	3,435	3,435	Intero percorso
203	AGORDINA	0,000	60,712	60,712	Intero percorso
203/DIR	AGORDINA	0,000	7,260	7,260	Intero percorso
244	DI VAL BADIA	38,920	43,362	4,442	Intero tratto regionale
245	CASTELLANA	0,000	50,100	50,100	Intero percorso
246	DI RECOARO	0,000	42,465	42,465	Intero percorso
247	RIVIERA	0,000	46,442	46,442	Intero percorso
248	SCHIAVONESCA - MAROSTICANA	0,000	79,950	79,950	Intero percorso
249	GARDESANA ORIENTALE	22,030	91,232	69,202	Intero tratto regionale
250	DELLE TERME EUGANEE	0,000	14,080	14,080	Intero percorso
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	97,805	114,710	16,905	Da confine regionale a Inn. SS 51
307	DEL SANTO	0,000	26,410	26,410	Intero percorso
346	DEL PASSO DI S. PELLEGRINO	14,198	30,067	15,869	Intero tratto regionale
347	DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN	11,780	73,660	61,880	Intero tratto regionale
348	FELTRINA	0,000	53,804	53,804	Intero percorso
349	DI VAL D'ASSA E PEDEMONTANA COSTO	45,768	109,200	63,432	Intero tratto regionale
350	DI FOLGARIA E VAL D'ASTICO	27,507	65,807	38,300	Intero tratto regionale
355	DI VAL DEGANO	31,735	49,350	17,615	Intero tratto regionale
422	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	47,361	47,361	Intero percorso
422/DIR	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	6,500	6,500	Intero percorso
443	DI ADRIA	0,000	22,000	22,000	Intero percorso
450	DI AFFI	0,000	13,300	13,300	Intero percorso
465	DELLA FORCELLA LAVARDET	0,000	10,596	10,596	Intero tratto regionale
473	DI CROCE D'AUNE	0,000	22,930	22,930	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	32,756	65,615	32,859	Intero tratto regionale
495	DI CODIGORO	56,640	72,129	15,489	Intero tratto regionale
500	DI LONIGO	0,000	34,250	34,250	Intero percorso
515	NOALESE	0,000	39,115	39,115	Intero percorso
516	PIOVESE	0,000	4,690	4,690	Centro abitato di Padova
516	PIOVESE	16,880	46,428	29,548	Da Piove di Sacco a inn. SS 443 presso Adria
532	DEL PASSO DI S. ANTONIO	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
563	DI SALESEI	0,000	9,924	9,924	Intero percorso
619	DI VICO DI CADORE	0,000	23,550	23,550	Intero percorso
635	DEL PASSO DI S. BOLDO	0,000	40,590	40,590	Intero percorso
638	DEL PASSO GIAU	0,000	21,535	21,535	Intero percorso
641	DEL PASSO FEDAIA	14,210	27,291	13,081	Intero tratto regionale
667	DI CAERANO	0,000	17,630	17,630	Intero percorso

totale 1.687,995

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE LIGURIA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot Km.	Intero percorso o tratto
1	VIA AURELIA	388,945	697,330	308,385	Intero tratto regionale
28 Bis	DEL COLLE DI NAVA	10,850	27,035	16,185	Intero tratto regionale
29	DEL COLLE DI CADIBONA	115,150	154,351	39,201	Intero tratto regionale
35	DEI GIOVI	0,000	40,517	40,517	Intero tratto regionale
62	DELLA CISA	0,000	7,950	7,950	Intero tratto regionale
225	DELLA FONTANABUONA	0,000	33,180	33,180	Intero percorso
226	DI VALLE SCRIVIA	0,000	22,465	22,465	Intero percorso
227	DI PORTOFINO	0,000	7,698	7,698	Intero percorso
330	DI BUONVIAGGIO	0,000	7,695	7,695	Intero tratto regionale
331	DI LERICI	0,000	11,630	11,630	Intero percorso
333	DI USCIO	0,000	19,687	19,687	Intero percorso
334	DEL SASSELLO	0,000	28,400	28,400	Intero tratto regionale
370	LITORANEA DELLE CINQUE TERRE	0,000	60,000	60,000	Intero tratto in esercizio
370 Dir.	LITORANEA DELLE CINQUE TERRE	0,000	1,299	1,299	Inn. SS 370 (Km. 14+547) all'abitato di Manarola
432	DELLA BOCCA DI MAGRA	1,157	10,765	9,608	Intero tratto regionale
449	DI DIANO MARINA	0,000	3,796	3,796	Intero percorso
453	DELLA VALLE ARROSCIA	0,000	22,950	22,950	Intero percorso
456	DEL TURCHINO	76,707	96,767	20,060	Intero tratto regionale
490	DEL COLLE DEL MELOGNO	0,000	44,670	44,670	Intero percorso
490 Dir.	DEL COLLE DEL MELOGNO	0,000	0,750	0,750	Intero percorso
523	DEL COLLE DI CENTO CROCI	49,820	94,203	44,383	Intero tratto regionale
530	DI PORTOVENERE	0,000	11,233	11,233	Intero percorso
542	DI PONTINVREA	0,000	30,845	30,845	Intero percorso
548	DI VALLE ARGENTINA	0,000	23,640	23,640	Intero percorso
566	DI VAL DI VARA	0,000	26,040	26,040	Intero percorso
566 Dir.	DI VAL DI VARA	0,000	14,000	14,000	Intero percorso
582	DEL COLLE DI S. BERNARDO	15,673	37,200	21,527	Intero tratto regionale
586	DELLA VALLE DELL'AVETO	22,178	67,760	45,582	Intero tratto regionale
654	DI VAL NURE	74,310	96,900	22,590	Intero tratto regionale

totale 945,966

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso o tratto
9 Ter	DEL RABBI	0,000	53,251	53,251	Intero tratto regionale
10	PADANA INFERIORE	164,930	216,999	52,069	Intero tratto regionale
62	DELLA CISA	113,600	162,014	48,414	Da Parma a conf. regionale
63	DEL VALICO DEL CERRETO	107,718	137,423	29,705	Da inn. SS 9 a inn. SS 62
65	DELLA FUTA	61,965	106,903	44,938	Intero tratto regionale
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	210,912	293,770	82,858	Da conf. regionale a inn. SS 3 Bis
71 Bis	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	3,313	13,372	10,059	Da inn. A 14 a inn. SS 16
253	S. VITALE	0,000	71,970	71,970	Intero percorso
254	DI CERVIA	0,000	23,997	23,997	Intero percorso
255	DI S. MATTEO DECIMA	0,000	64,663	64,663	Intero percorso
258	MARECCHIA	69,900	86,600	16,700	Intero tratto regionale
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	71,670	118,335	46,665	Intero tratto regionale
304	DI CESENA	0,000	13,298	13,298	Intero percorso
306	CASOLANA RIOLESE	0,000	28,890	28,890	Intero tratto regionale
308	DI FONDO VALLE TARO	0,000	24,850	24,850	Intero percorso
310	DEL BIDENTE	24,004	89,800	65,796	Intero tratto regionale
324	DEL PASSO DELLE RADICI	0,000	78,218	78,218	Intero tratto regionale
325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	0,000	43,245	43,245	Intero tratto regionale
343	ASOLANA	0,000	22,256	22,256	Intero tratto regionale
357	DI FORNOVO	0,000	19,762	19,762	Intero percorso
358	DI CASTELNOVO	0,000	20,400	20,400	Intero tratto regionale
359	DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI	0,000	92,000	92,000	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	41,320	74,250	32,930	Intero tratto regionale
413	ROMANA	31,285	64,642	33,357	Intero tratto regionale
461	DEL PASSO DEL PENICE	43,343	57,083	13,740	Intero tratto regionale
462	DELLA VALLE D'ARDA	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
467	DI SCANDIANO	0,000	32,214	32,214	Intero percorso
468	DI CORREGGIO	0,000	85,610	85,610	Intero percorso
486	DI MONTEFIORINO	0,000	82,350	82,350	Intero percorso
495	DI CODIGORO	0,000	56,640	56,640	Intero tratto regionale
496	VIRGILIANA	34,000	66,280	32,280	Intero tratto regionale
513	DI VAL D'ENZA	0,000	56,270	56,270	Intero percorso
523	DEL COLLE DI CENTO CROCI	0,000	49,820	49,820	Intero tratto regionale
568	DI CREVALCORE	0,000	38,725	38,725	Intero percorso
569	DI VIGNOLA	0,000	39,700	39,700	Intero percorso
586	DELLA VALLE DELL'AVETO	0,000	22,178	22,178	Intero tratto regionale
587	DI CORTEMAGGIORE	0,000	13,960	13,960	Intero percorso
588	DEI DUE PONTI	0,000	31,637	31,637	Intero percorso
610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	0,000	62,626	62,626	Intero tratto regionale
623	DEL PASSO BRASA	0,000	80,230	80,230	Intero percorso
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	0,000	16,050	16,050	Intero tratto regionale
654	DI VAL NURE	0,000	74,310	74,310	Inn. SS 45 a Piacenza - confine regionale c/o Monte Tomarlo - Intero tratto regionale
665	MASSESE	0,000	71,000	71,000	Intero tratto regionale

totale 1.899,031

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE TOSCANA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot. Km.	Intero percorso o tratto
1	VIA AURELIA	300,920	307,030	6,110	Tratto a due corsie
1	VIA AURELIA	320,280	349,950	29,670	Tratto a due corsie
2	VIA CASSIA	141,612	297,568	155,956	Intero tratto regionale
2 Dir.	VIA CASSIA	0,000	0,630	0,630	Intero percorso
9 Ter	DEL RABBI	53,251	60,587	7,336	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	7,030	25,788	18,758	Tratto sotteso alla SS 12radd
65	DELLA FUTA	0,000	61,965	61,965	Intero tratto regionale
66	PISTOIESE	0,000	67,660	67,660	Intero percorso
67	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	14,800	14,800	Da inn. SS 1 a Cascina
68	DI VAL CECINA	0,000	71,465	71,465	Intero percorso
69	DI VAL D'ARNO	0,000	66,331	66,331	Intero percorso
70	DELLA CONSUMA	0,000	39,410	39,410	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	110,173	200,086	89,913	Intero tratto regionale
73	SENESE ARETINA	0,000	100,487	100,487	Da inn. SS 1 c/o Montepascoli a Siena
73	SENESE ARETINA	181,600	182,607	1,007	Da inn. SS 3bis a inn. SS 258
74	MAREMMANA	0,000	59,552	59,552	Intero tratto regionale
75 Bis	DEL TRASIMENO	49,796	52,522	2,726	Intero tratto regionale
146	DI CHIANCIANO	0,000	46,870	46,870	Intero percorso
206	PISANA LIVORNESE	0,000	46,100	46,100	Intero percorso
208	STRADA DELLA VERNA	0,000	38,700	38,700	Intero percorso
208/DIR	STRADA DELLA VERNA	0,000	3,300	3,300	Intero percorso
221	DI MONTERCHI	0,000	4,280	4,280	Intero tratto regionale
222	CHIANTIGIANA	0,000	61,400	61,400	Intero percorso
224	DI MARINA DI PISA	0,000	25,410	25,410	Intero percorso
258	MARECCHIA	0,000	33,620	33,620	Intero tratto regionale
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	0,000	71,670	71,670	Intero tratto regionale
306	CASOLANA RIOLESE	28,890	48,389	19,499	Intero tratto regionale
310	DEL BIDENTE	0,000	24,004	24,004	Intero tratto regionale
321	DEL POLACCO	0,000	36,330	36,330	Intero percorso
322	DELLE COLLACCHIE	0,000	99,503	99,503	Intero percorso
323	DI MONTE AMIATA	0,000	106,780	106,780	Intero percorso
324	DEL PASSO DELLE RADICI	78,218	108,942	30,724	Intero tratto regionale
325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	43,245	92,600	49,355	Intero tratto regionale
326	DI RAPOLANO	22,725	55,867	33,142	Da Sinalunga a inn. SS 146 c/o Chiusi
327	DI FOIANO	0,000	29,800	29,800	Intero percorso
329	DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE	0,000	42,360	42,360	Intero percorso
330	DI BUONVIAGGIO	7,695	10,680	2,985	Intero tratto regionale
398	VIA VAL DI CORNIA	0,000	36,300	36,300	Da inn. SS 439 a inn. SS 1
408	DI MONTEVARCHI	0,000	45,180	45,180	Intero percorso
429	DI VAL D'ELSA	0,000	70,250	70,250	Intero percorso
432	DELLA BOCCA DI MAGRA	0,000	1,157	1,157	Intero tratto regionale
435	LUCCHESE	0,000	40,875	40,875	Intero percorso
436	FRANCESCA	0,000	28,260	28,260	Intero percorso
438	LAURETANA	0,000	27,200	27,200	Intero percorso
439	SARZANESE VALDERA	0,000	175,150	175,150	Da Lucca a Inn. SS 1
439/DIR	SARZANESE VALDERA	0,000	17,500	17,500	Intero percorso
440	DI PORTO S. STEFANO	0,000	13,200	13,200	Intero percorso
441	MASSETANA	0,000	30,100	30,100	Intero percorso
445	DELLA GARGAGNANA	0,000	71,169	71,169	Intero percorso
446	DI FOSDINOVO	0,000	20,031	20,031	Intero percorso
446/DIR	DI FOSDINOVO	0,000	21,428	21,428	Intero percorso
451	DI MONTE OLIVETO	0,000	17,450	17,450	Intero percorso
454	DI POZZUOLO	11,786	15,358	3,572	Intero tratto regionale
477	DELL'ALPE DI CASAGLIA	0,000	16,134	16,134	Intero percorso
478	DI SARTEANO	0,000	34,075	34,075	Intero percorso
484	DEL CASTEL DI BROLIO	0,000	21,964	21,964	Intero percorso
503	DEL PASSO DEL GIOGO	0,000	33,125	33,125	Intero percorso
540	DI VAL D'AMBRA	0,000	22,845	22,845	Intero percorso
541	TRAVERSA MAREMMANA	0,000	25,047	25,047	Intero percorso
551	TRAVERSA DEL MUGELLO	0,000	23,330	23,330	Intero percorso
555	DELLE COLLINE	0,000	10,100	10,100	Intero percorso
556	DI LONDA - STIA	0,000	30,580	30,580	Intero percorso
610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	62,626	77,981	15,355	Intero tratto regionale
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	16,050	16,500	0,450	Intero tratto regionale
633	MAMMIANESE - MARLIANESE	0,000	38,675	38,675	Intero percorso
665	MASSESE	71,000	100,000	29,000	Intero tratto regionale
665 Dir.	MASSESE	0,000	15,000	15,000	Intero percorso
S.G.C.	FI-PI-LI	0,000	97,499	97,499	Intero percorso
totale				2.631,609	

INDIVIDUAZIONE RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE UMBRIA

S.S.	Denominazione	Comp.	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot. Km.	Intero percorso o tratto
3	VIA FLAMINIA	PG	67,340	218,290	150,950	Intero tratto regionale
3 Bis/Racc.	TIBERINA	PG	0,000	3,520	3,520	Intero percorso
3 Ter	DI NARNI E SANGEMINI	PG	0,000	21,080	21,080	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	PG	12,572	110,173	97,601	Intero tratto regionale
74	MAREMMANA	PG	81,170	91,720	10,550	Intero tratto regionale
75 Bis	DEL TRASIMENO	PG	0,000	49,796	49,796	Intero tratto regionale
75 Bis racc	DEL TRASIMENO	PG	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
79	TERNANA	PG	0,000	13,000	13,000	Da inn. SS 3 ter a Terni
79 Bis	ORVIETANA	PG	0,000	46,448	46,448	Intero percorso
147	DI ASSISI	PG	0,000	17,314	17,314	Intero percorso
147/DIR	DI ASSISI	PG	0,000	3,583	3,583	Intero percorso
204	ORTANA	PG	33,434	43,760	10,326	Intero tratto regionale
205	AMERINA	PG	0,000	53,483	53,483	Intero tratto regionale
209	VALNERINA	PG	0,000	62,400	62,400	Intero tratto regionale
219	DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO	PG	0,000	44,920	44,920	Intero percorso
220	PIEVAIOLA	PG	0,000	38,205	38,205	Intero percorso
221	DI MONTERCHI	PG	4,280	15,700	11,420	Intero tratto regionale
257	APECCHIESE	PG	0,000	19,960	19,960	Intero tratto regionale
298	EUGUBINA	PG	0,000	42,360	42,360	Intero percorso
313	DI PASSO CORESE	PG	45,500	58,250	12,750	Intero tratto regionale
316	DEI MONTI MARTANI	PG	0,000	41,515	41,515	Intero percorso
317	MARSCIANESE	PG	0,000	59,450	59,450	Intero percorso
319	SELLANESE	PG	0,000	26,770	26,770	Intero percorso
320	DI CASCIA	PG	0,000	23,700	23,700	Intero percorso
320/DIR	DI CASCIA	PG	0,000	5,400	5,400	Intero percorso
360	ARCEVIESE	PG	62,223	74,560	12,337	Intero tratto regionale
361	SEMPEDANA	PG	96,678	107,254	10,576	Intero tratto regionale
395	DEL PASSO DI CERRO	PG	0,000	18,368	18,368	Intero percorso
396	DI NORCIA	PG	0,000	6,320	6,320	Intero percorso
397	DI MONTEMOLINO	PG	0,000	13,750	13,750	Intero percorso
416	DEL NICCONE	PG	0,000	29,730	29,730	Intero percorso
418	SPOLETINA	PG	0,000	23,672	23,672	Intero percorso
444	DEL SUBASIO	PG	0,000	33,172	33,172	Intero percorso
448	DI BASCHI	PG	0,000	25,440	25,440	Intero percorso
452	DELLA CONTESSA	PG	0,000	9,590	9,590	Intero tratto regionale
454	DI POZZUOLO	PG	0,000	11,786	11,786	Intero tratto regionale
471	DI LEONESSA	PG	0,000	15,785	15,785	Intero tratto regionale
599	DEL TRASIMENO INFERIORE	PG	0,000	19,630	19,630	Intero percorso

totale 1.099,657

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE **REGIONE MARCHE**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso o tratto
3	VIA FLAMINIA	218,290	253,485	35,195	Da confine regionale a inn. SS73bis
4	VIA SALARIA	204,560	231,208	26,648	Tratto sotteso al Raccordo Aut.le Ascoli-Porto d'Ascoli
4 Racc.	VIA SALARIA	0,000	0,903	0,903	Intero percorso
77 dir	DELLA VAL DI CHIANTI	0,000	40,268	40,268	Intero percorso
78	PICENA	0,000	78,713	78,713	Intero percorso
209	VALNERINA	62,400	88,690	26,290	Intero tratto regionale
210	FERMANA FALERIENSE	0,000	55,164	55,164	Intero percorso
256	MUCCESE	0,000	38,805	38,805	Intero percorso
257	APECCHIESE	19,960	53,900	33,940	Intero tratto regionale
258	MARECCHIA	33,620	69,900	36,280	Intero tratto regionale
360	ARCEVIESE	0,000	62,223	62,223	Intero tratto regionale
361	SETEMPEDANA	0,000	96,678	96,678	Intero tratto regionale
362	JESINA	0,000	35,348	35,348	Intero percorso
423	URBINATE	0,000	31,120	31,120	Intero percorso
424	DELLA VAL CESANO	0,000	55,435	55,435	Intero percorso
433	DI VAL D'ASO	0,000	42,393	42,393	Intero percorso
452	DELLA CONTESSA	9,590	12,075	2,485	Intero tratto regionale
485	CORRIDONIA MACERATESE	0,000	26,236	26,236	Intero percorso
502	DI CINGOLI	0,000	73,100	73,100	Intero percorso
571	HELVIA RECINA	0,000	14,656	14,656	Intero percorso

totale 811,880

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE REGIONE LAZIO

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot Km.	Intero percorso o tratto
2	VIA CASSIA	0,000	141,612	141,612	Intero tratto regionale
2 Bis	VIA CASSIA VEIENTANA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
3	VIA FLAMINIA	0,000	67,340	67,340	Intero tratto regionale
4 Bis	DEL TERMINILLO	0,000	22,000	22,000	Intero percorso
4 Dir.	VIA SALARIA	0,000	4,650	4,650	Intero percorso
5	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	71,456	71,456	Intero tratto regionale
5 Ter	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	5,300	5,300	Intero percorso
6	VIA CASILINA	0,000	151,418	151,418	Intero tratto regionale
7 Dir./a	VIA APPIA	0,000	2,000	2,000	Intero percorso
8	VIA DEL MARE	0,000	27,100	27,100	Intero percorso
8 Bis	VIA OSTIENSE	0,000	27,100	27,100	Intero percorso
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	0,000	12,572	12,572	Intero tratto regionale
74	MAREMMANA	59,552	81,170	21,618	Intero tratto regionale
82	DELLA VALLE DEL LIRI	47,777	126,836	79,059	Intero tratto regionale
140	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	3,467	3,467	Intero percorso
140/DIR	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	2,860	2,860	Intero percorso
148	PONTINA	0,000	109,200	109,200	Intero percorso
149	DI MONTE CASSINO	0,000	8,738	8,738	Intero percorso
155	DI FIUGGI	0,000	74,600	74,600	Intero percorso
155/RACC	DI FIUGGI	0,000	18,500	18,500	Intero percorso
156	DEI MONTI LEPINI	0,000	55,780	55,780	Intero percorso
156/DIR	DEI MONTI LEPINI	0,000	5,320	5,320	Intero percorso
204	ORTANA	0,000	33,434	33,434	Intero tratto regionale
207	NETTUNENSE	0,000	37,700	37,700	Intero percorso
213	VIA FLACCA	0,000	36,080	36,080	Intero percorso
214	MARIA E ISOLA CASAMARI	0,000	22,340	22,340	Intero percorso
215	TUSCOLANA	0,000	39,420	39,420	Intero percorso
216	MAREMMANA III	0,000	27,080	27,080	Intero percorso
217	VIA DEI LAGHI	0,000	21,500	21,500	Intero percorso
218	DI ROCCA DI PAPA	0,000	14,200	14,200	Intero percorso
260	PICENTE	29,462	48,330	18,868	Intero tratto regionale
296	DELLA SCAFA	0,000	5,000	5,000	Intero percorso
297	DEL LAGO OLIMPICO	0,000	6,080	6,080	Intero percorso
297/BIS	DELL'EMISSARIO	0,000	2,450	2,450	Intero percorso
311	NEPESINA	0,000	21,837	21,837	Intero percorso
312	CASTRENSE	0,000	40,568	40,568	Intero percorso
313	DI PASSO CORESE	0,000	45,500	45,500	Intero tratto regionale
314	LICINESE	0,000	40,908	40,908	Intero percorso
315	DI MAGLIANO SABINA	0,000	17,642	17,642	Intero percorso
411	SUBLACENSE	0,000	50,560	50,560	Intero percorso
411/DIR	SUBLACENSE	0,000	18,400	18,400	Intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	0,000	3,660	3,660	Intero tratto regionale
471	DI LEONESSA	15,785	50,400	34,615	Intero tratto regionale
489	DI GRADOLI	0,000	7,106	7,106	Intero percorso
493	VIA CLAUDIA BRACCIANESE	0,000	51,350	51,350	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	9,660	58,149	48,489	Intero tratto regionale
511	ANAGNINA	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
521	DI MORRO	0,000	25,350	25,350	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	26,400	40,600	14,200	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	0,000	49,571	49,571	Intero tratto regionale
600	ARIANA	0,000	19,000	19,000	Intero percorso
600 Dir.	ARIANA	0,000	8,100	8,100	Intero percorso
601	OSTIA - ANZIO	0,000	40,000	40,000	Intero percorso
609	CARPINETANA	0,000	42,480	42,480	Intero percorso
627	DELLA VANDRA	0,000	46,662	46,662	Intero tratto regionale
628	LEUCIANA	0,000	17,200	17,200	Intero percorso
630	AUSONIA	0,000	34,100	34,100	Intero percorso
636	DI PALOMBARA	0,000	33,530	33,530	Intero percorso
637	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	52,045	52,045	Intero percorso
637 Dir.	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	8,200	8,200	Intero percorso
657	SABINA	0,000	23,200	23,200	Intero percorso
666	DI SORA	0,000	17,000	17,000	Intero percorso

totale 2.010,515

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE REGIONE ABRUZZO

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso o tratto
5	VIA TIBURTINA VALERIA	71,456	232,900	161,444	Intero tratto regionale
5 Bis	VESTINA SARENTINA	0,000	49,740	49,740	Intero percorso
5 Bis/DIR	VESTINA	0,000	8,490	8,490	Intero percorso
5 Quater	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	26,020	26,020	Intero percorso
Quater-Di	DEL CASELLO DI TAGLIACCOZZO	0,000	1,900	1,900	Intero percorso
5 Dir.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,150	6,150	Intero percorso
5 Racc.	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	6,050	6,050	Intero percorso
16 Bis	ADRIATICA	0,000	19,030	19,030	Intero percorso
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	68,592	83,900	15,308	Tratto sotteso alla SS 153
17 Bis	DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE	0,000	76,200	76,200	Intero percorso
7 Bis/Dir.	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
7 Bis/Dir.	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	1,800	1,800	Intero percorso
7 Bis/Dir.	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	10,000	10,000	Intero percorso
17 Ter	DELL'APPENNINO ABRUZZESE	0,000	3,800	3,800	Intero percorso
80	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1,520	77,930	76,410	Da inn SS 17 a Teramo
80 Dir.	DEL GRAN SASSO D'ITALIA	0,000	5,542	5,542	Intero percorso
81 Dir.	PICENO APRUTINA	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
82	DELLA VALLE DEL LIRI	0,000	47,777	47,777	Intero percorso
83	MARSICANA	0,000	75,815	75,815	Da inn. SS 5 a inn. SS 158
84	FRENTANA	0,000	50,343	50,343	Da inn. SS 17 a Casoli
84	FRENTANA	57,343	90,340	32,997	Da inn. SS 652 a inn. SS 16
86	ISTONIA	64,884	140,040	75,156	Intero tratto regionale
150	DELLA VALLE DEL VOMANO	0,000	37,470	37,470	Intero percorso
151	DELLA VALLE DEL TAVO	0,000	18,895	18,895	Intero percorso
259	VIBRATA	0,000	27,670	27,670	Intero percorso
260	PICENTE	0,000	29,462	29,462	Intero tratto regionale
261	SUBEQUANA	0,000	35,710	35,710	Intero percorso
262	DI CAMPLI	0,000	37,020	37,020	Intero percorso
262/DIR	DI CAMPLI	0,000	6,020	6,020	Intero percorso
263	DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	0,000	66,150	66,150	Intero percorso
363	DI GUARDIAGRELE	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
364	DI ATESSA	0,000	47,700	47,700	Intero percorso
365	DI BISENTI	0,000	34,600	34,600	Intero percorso
437	DELL'AREMOGNA	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
437/DIR	DELL'AREMOGNA	0,000	0,520	0,520	Intero percorso
471	DI LEONESSA	50,400	62,113	11,713	Intero tratto regionale
479	SANNITE	0,000	59,558	59,558	Intero percorso
487	DI CARAMANICO TERME	0,000	60,800	60,800	Intero percorso
491	DI ISOLA DEL GRAN SASSO	0,000	31,200	31,200	Intero percorso
509	DI FORCA D'ACERO	0,000	9,660	9,660	Intero tratto regionale
520	DEL CERASO	0,000	4,200	4,200	Intero percorso
524	LANCIANO FOSSA CESIO	0,000	13,930	13,930	Intero percorso
538	MARRUCINA	0,000	24,775	24,775	Intero percorso
539	DI MANOPPELLO	0,000	25,970	25,970	Intero percorso
553	DI ATRI	0,000	40,900	40,900	Intero percorso
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	0,000	26,400	26,400	Intero tratto regionale
578	SALTO CICOLANA	49,571	63,871	14,300	Intero tratto regionale
579	PALENTINA	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
584	DI LUCOLI	0,000	33,977	33,977	Intero percorso
602	DI FORCA DI PENNE	0,000	59,007	59,007	Intero percorso
614	DELLA MAIELLETTA	0,000	21,290	21,290	Intero percorso
615	DI MONTE LUCO	0,000	11,050	11,050	Intero percorso
615 dir	DI MONTE LUCO	0,000	2,250	2,250	Intero percorso
649	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	15,437	15,437	Intero percorso
649 Dir.	DI FONDO VALLE ALENTO	0,000	4,000	4,000	Intero percorso
651	DI PESCOLANCIANO	0,000	7,270	7,270	Intero percorso
656	VAL PESCARA CHIETI	0,000	5,920	5,920	Intero percorso
656 Dir.	VAL PESCARA CHIETI	0,000	4,900	4,900	Intero percorso

totale 1.629,796

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE**REGIONE MOLISE**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot Km.	Intero percorso o tratto
16 Ter	ADRIATICA	0,000	15,462	15,462	Intero tratto regionale
17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED A. S.	220,080	273,379	53,299	Tratto sotteso dalla S.S. 645
17 Racc.	DELLA FUNIVIA GRAN SASSO	0,000	14,169	14,169	Intero percorso
86	ISTONIA	0,000	64,884	64,884	Intero tratto regionale
157	DELLA VALLE DEL BIFERNO	0,000	70,563	70,563	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	39,850	43,600	3,750	Da inn. SS 85 a conf. regionale campano
158/DIR	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	32,300	48,432	16,132	Intero tratto regionale
375	GILDONESE	0,000	12,210	12,210	Intero percorso
376	DEI TRE TITOLI	0,000	40,570	40,570	Intero percorso
480	DI URURI	0,000	22,065	22,065	Intero percorso
483	TERMOLESE	0,000	31,825	31,825	Intero percorso
618	MOLESANA	0,000	39,647	39,647	Intero percorso
627	DELLA VANDRA	46,662	78,946	32,284	Intero tratto regionale
652	DI FONDO VALLE SANGRO	0,000	12,206	12,206	Intero tratto regionale

totale 429,066

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE CAMPANIA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso o tratto
7 Dir/C	VIA APPIA	15,000	24,220	9,220	Da inn. SS 91 a inn. SS 401
7 IV/Dir.	DI ISCHITELLA LIDO	0,000	2,050	2,050	Intero percorso
18	TIRRENA INFERIORE	0,000	54,590	54,590	Da Napoli a Salerno
18 Dir. A	DI BADIA DI CAVA	0,000	5,500	5,500	Intero percorso
18 Dir. B	TIRRENA INFERIORE	0,000	0,900	0,900	Intero percorso
8 Racc./Bi	TIRRENA INFERIORE	0,000	1,916	1,916	Intero percorso
87	SANNITICA	0,000	93,280	93,280	Da Napoli a inn. SS 88
88	DEI DUE PRINCIPATI	0,000	64,290	64,290	Da inn. SS. n. 18 a Benevento
91	DELLA VALLE DEL SELE	0,000	62,600	62,600	Da inn. SS 90 a inn. SS 7
91 Bis	IRPINA	28,300	36,540	8,240	Intero tratto regionale
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	3,200	3,200	Da innesto SS 19 a innesto SS 19 ter
94	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	5,200	10,200	5,000	Da innesto SS 19 ter a inn. SS 94 presso Vietri
94ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	0,000	14,030	14,030	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	21,500	21,500	Intero tratto regionale
104	DI SAPRI	0,000	9,000	9,000	Intero tratto regionale
145/DIR	SORRENTINA	0,000	4,770	4,770	Intero percorso
158	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	43,600	98,225	54,625	Intero tratto regionale
158/DIR	DELLA VALLE DEL VOLTURNO	0,000	32,300	32,300	Intero tratto regionale
162	DELLA VALLE CAUDINA	0,000	45,260	45,260	Intero percorso
162 Dir.	DEL CENTRO DIREZIONALE	0,000	14,090	14,090	Intero percorso
162 Racc.	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI POMIGLIANO D'ARCO	0,000	2,826	2,826	Intero percorso
164	DELLE CROCI DI ACERNO	0,000	76,140	76,140	Intero percorso
165	DI MATER DOMINI	0,000	14,835	14,835	Intero percorso
166	DEGLI ALBURNI	0,000	67,250	67,250	Intero percorso
264	DEL BASSO VOLTURNO	0,000	40,764	40,764	Intero percorso
265	DEI PONTI DELLA VALLE	0,000	53,500	53,500	Intero percorso
266	NOCERINA	0,000	12,300	12,300	Intero percorso
267	DEL CILENTO	0,000	57,705	57,705	Intero percorso
269	DEL FAITO	0,000	15,838	15,838	Intero percorso
270	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	30,050	30,050	Intero percorso
270/RACC	DELL'ISCHIA VERDE	0,000	0,416	0,416	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	20,600	59,090	38,490	Da inn. SS 90 a conf. regionale
366	DI AGEROLA	0,000	30,570	30,570	Intero percorso
367	NOLANA SARNESE	0,000	26,557	26,557	Intero percorso
368	DEL LAGO LACENO	0,000	19,150	19,150	Intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	7,200	53,000	45,800	Intero tratto regionale
371	DELLA VALLE DEL SABATO	0,000	10,826	10,826	Intero percorso
373	DI RAVELLO	0,000	5,300	5,300	Intero percorso
374	DI SUMMONTE E MONTEVERGINE	0,000	36,270	36,270	Intero percorso
374 Dir.	DI MONTEVERGINE	0,000	11,000	11,000	Intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	45,650	58,930	13,280	Intero tratto regionale
399	DI CALITRI	0,000	19,860	19,860	Intero percorso
400	DI CASTELVETERE	0,000	27,400	27,400	Da inn. SS 7 presso Parolise a inn. SS 425
400/DIR	DI CASTELVETERE	0,000	3,348	3,348	Intero percorso
403	DEL VALLO DI LAURO	0,000	27,140	27,140	Intero percorso
414	DI MONTECALVO IRPINO	0,000	18,600	18,600	Intero percorso
426	DI POLLA	0,000	10,675	10,675	Intero percorso
428	DI VILLA MAINA	0,000	15,520	15,520	Intero percorso
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	3,660	36,731	33,071	Intero tratto regionale
447	DI PALINURO	0,000	49,350	49,350	Intero percorso
447/RACC	DI PALINURO	0,000	6,800	6,800	Intero percorso
447/RACC/A	DI PALINURO	0,000	13,510	13,510	Intero percorso
488	DI ROCCADASPIDE	0,000	74,012	74,012	Intero percorso
562	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	35,830	35,830	Intero percorso
562/DIR	DEL GOLFO DI POLICASTRO	0,000	7,118	7,118	Intero percorso
574	DEL MONTE TERMINIO	0,000	38,425	38,425	Intero percorso
574/DIR	DEL MONTE TERMINIO	0,000	3,600	3,600	Intero percorso
608	DI TEANO	0,000	16,488	16,488	Intero percorso
625	DELLA VALLE DEL TAMMARO	0,000	22,720	22,720	Intero percorso

totale 1.538,695

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE**REGIONE BASILICATA**

S.S.	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa Tot. Km.	Intero percorso o tratto
7	VIA APPIA	429,825	562,750	132,925	Da inn. SS 94 dir al inn. SS 7 racc.
19	DELLE CALABRIE	109,600	157,731	48,131	Da SS 585 a confine regionale
19 Ter	DORSALE AULETTESE	0,000	13,632	13,632	Intero percorso
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	154,721	160,990	6,269	Da innesto 481 a Terranova di Pollino
93	APPULO LUCANA	71,570	128,240	56,670	Da inn. SS 658 a inn. SS 7
94 ex 407	DEL VARCO DI PIETRASTRETTA	14,030	52,450	38,420	Intero tratto regionale
96	BARESE	0,000	57,450	57,450	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	21,500	171,900	150,400	Intero tratto regionale
103	DI VAL D'AGRI	0,000	12,800	12,800	Variante di Moliterno
103	DI VAL D'AGRI	0,000	6,500	6,500	Variante di Craco
104	DI SAPRI	9,000	19,200	10,200	Tratto regionale non declassificato con D.M. 3.08.88
167	DEI LAGHI DI MONTICCHIO	0,000	15,850	15,850	Intero percorso
168	DI VENOSA	0,000	36,586	36,586	Intero tratto regionale
169	DI GENZANO	28,300	55,330	27,030	Da innesto SS 96/Bis a conf. regionale
175	DELLA VALLE DEL BRADANO	0,000	49,750	49,750	Intero percorso
176	DELLA VALLE DEL BASENTO	0,000	9,600	9,600	Intero percorso
276	DELL'ALTO AGRI	0,000	49,840	49,840	Intero percorso
276/DIR	DELL'ALTO AGRI	0,000	17,645	17,645	Intero percorso
277	DI CALLE	0,000	65,400	65,400	Intero percorso
303	DEL FORMICOSO	59,090	92,300	33,210	Intero tratto regionale
380	DEI TRE CONFINI	0,000	11,383	11,383	Intero percorso
381	DEL PASSO DELLE CROCELLE	0,000	45,650	45,650	Intero tratto regionale
401	DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE	0,000	14,950	14,950	Da inn. SS 303 presso Melfi a inn. SS 401 dir
585/RACC	FONDO VALLE DEL NOCE	0,000	0,500	0,500	Intero percorso

totale 910,791

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE CALABRIA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso e tratto
18 Dir.	TIRRENA INFERIORE	0,000	56,450	56,450	Intero percorso
18 Racc.	TIRRENA INFERIORE	0,000	4,700	4,700	Intero percorso
8 Racc./Te	TIRRENA INFERIORE	0,000	3,264	3,264	Intero percorso
19	DELLE CALABRIE	157,731	365,531	207,800	Intero tratto regionale
19 bis	DELLE CALABRIE	0,000	5,400	5,400	Intero percorso
19 Dir.	DELLE CALABRIE	0,000	41,730	41,730	Intero percorso
92	DELL'APPENNINO MERIDIONALE	0,000	23,527	23,527	Intero tratto regionale
105	DI CASTROVILLARI	0,000	113,540	113,540	Intero percorso
105 Dir.	DI CASTROVILLARI	0,000	3,163	3,163	Intero percorso
106	JONICA	330,035	370,500	40,465	Tratto sotteso dalla S.S. 106/Radd.
106 Bis	JONICA	0,000	20,430	20,430	Intero percorso
106 Ter	JONICA	0,000	1,879	1,879	Intero percorso
106 racc	JONICA	0,000	3,000	3,000	Intero percorso
107 Bis	SILANA CROTONESE	0,000	40,395	40,395	Intero percorso
108	SILANA DI CARIATI	0,000	53,229	53,229	Intero percorso
108 Ter	SILANA DI CARIATI	0,000	76,423	76,423	Intero percorso
109	DELLA PICCOLA SILA	0,000	185,966	185,966	Intero percorso
109 Ter	DELLA PICCOLA SILA	0,000	12,300	12,300	Intero percorso
109 Racc.	DELLA PICCOLA SILA	0,000	3,077	3,077	Intero percorso
110	DI MONTE CUCCO E DI MONTE PECORARO	0,000	88,315	88,315	Intero percorso
110 Dir	DI MONTE CUCCO E DI MONTE PECORARO	0,000	4,010	4,010	Intero percorso
111	DI GIOIA TAURO E LOCRI	0,000	56,026	56,026	Intero percorso
111 Dir.	DI GIOIA TAURO E LOCRI	0,000	20,580	20,580	Intero percorso
112	D'ASPRONTE	0,000	95,823	95,823	Intero percorso
112 Bis	D'ASPRONTE	0,000	15,780	15,780	Intero percorso
112/DIR	D'ASPRONTE	0,000	10,682	10,682	Intero percorso
177	SILANA DI ROSSANO	59,735	89,110	29,375	Da inn. SS 531 a inn. SS 106
178	DEL LAGO ARVO	0,000	29,700	29,700	Intero percorso
179	DEL LAGO AMPOLLINO	5,790	48,835	43,045	Da inn SS 179 dir a inn. SS 109
180	DI CROPANI	0,000	18,000	18,000	Intero percorso
181	DI MAIDA E SQUILLACE	0,000	44,400	44,400	Intero percorso
183	ASPRONTE-JONIO	0,000	69,200	69,200	Intero percorso
184	DELLE GAMBARIE	0,000	31,833	31,833	Intero percorso
278	DI POTAME	0,000	41,550	41,550	Intero percorso
279	SILANA DI ROSE	0,000	44,618	44,618	Intero percorso
279/DIR	DI MONTECURCIO	0,000	2,200	2,200	Intero percorso
282	DELLE FOSSIATE	0,000	44,760	44,760	Intero percorso
382	DI CHIARAVALLE	0,000	22,675	22,675	Intero percorso
383	DI MANDATORICCIO	0,000	18,103	18,103	Intero percorso
384	DI GIRIFALCO	0,000	20,000	20,000	Intero percorso
492	DI SAVELLI	0,000	61,650	61,650	Intero percorso
501	DI MONGIANA	0,000	42,100	42,100	Intero percorso
504	DI MORMANNO	0,000	45,730	45,730	Intero percorso
522	DI TROPEA	0,000	34,200	34,200	Intero percorso
533	DI FAGNANO	0,000	46,000	46,000	Intero percorso
534	DI CAMMARATA E DEGLI STOMBI	0,000	8,100	8,100	Da innesto SS 105 presso Firmo allo svincolo con la A/3
535	DEL SAVUTO	0,000	22,120	22,120	Intero percorso
536	DI ACQUARO	0,000	64,400	64,400	Intero percorso
559	DI LUZZI	0,000	22,475	22,475	Intero percorso
606	DI VIBO VALENTIA	0,000	7,030	7,030	Intero percorso
648	DEL VALICO DI MONTE SCURO	0,000	23,520	23,520	Intero percorso
670	DEI PIANI D'ASPRONTE	0,000	30,200	30,200	Intero percorso

totale 2.054,938

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

REGIONE PUGLIA

S.S.	Denominazione	Estesa da Km	Estesa a Km	Estesa Tot Km	Intero percorso o tratto
16	ADRIATICA	859,900	912,350	52,450	tratto sotteso alla SS 379
16	ADRIATICA	917,450	953,230	35,780	tratto sotteso alla SS 613
16 Ter	ADRIATICA	15,462	54,425	38,963	Intero tratto regionale
89 Dir. A	GARGANICA	0,000	1,940	1,940	Intero percorso
91 Bis	IRPINA	0,000	28,300	28,300	Intero tratto regionale
91 Ter	DIRAMAZIONE IRPINA	0,000	29,500	29,500	Intero percorso
97	DELLE MURGE	0,000	68,089	68,089	Intero tratto regionale
98	ANDRIESE-CORATINA	0,000	81,658	81,658	Intero percorso
159	DELLE SALINE	0,000	44,744	44,744	Intero percorso
160	DI LUCERA	0,000	50,000	50,000	Intero percorso
161	DI ORTANOVA	0,000	37,100	37,100	Intero percorso
168	DI VENOSA	36,586	45,432	8,846	Intero tratto regionale
168/RACC	DI VENOSA	0,000	1,901	1,901	Intero percorso
169	DI GENZANO	55,330	58,316	2,986	Intero tratto regionale
170	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	38,924	38,924	Intero percorso
170/DIR/B	DI CASTEL DEL MONTE	0,000	0,500	0,500	Intero percorso
171	DI SANTERAMO	0,000	32,973	32,973	Intero percorso
172/RADD	DEI TRULLI	0,000	3,468	3,468	Intero percorso
173	DELLE TERME SALENTINE	0,000	49,962	49,962	Intero percorso
174	SALENTINA DI MANDURIA	0,000	47,400	47,400	Intero percorso
271	DI CASSANO	0,000	60,160	60,160	Da Inn. 16 a Inn. A/14
273	CANDELARESE	0,000	18,000	18,000	Intero percorso
369	APPULO-FORTORINA	0,000	7,200	7,200	Intero tratto regionale
377	DELLE GROTTI	0,000	47,324	47,324	Intero percorso
378	DI ALTAMURA	0,000	59,679	59,679	Intero percorso
459	DI PARABITA	0,000	29,620	29,620	Intero percorso
474	DI TAURISANO	0,000	8,900	8,900	Intero percorso
475	DI CASARANO	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
476	DI GALATINA	0,000	45,670	45,670	Intero percorso
497	DI MAGLIE E DI S. CESAREA TERME	0,000	39,080	39,080	Intero percorso
528	DELLA FORESTA UMBRA	0,000	46,000	46,000	Intero percorso
529	DELL'OFANTO	0,000	17,675	17,675	Intero percorso
543	DEL LIDO DI LECCE	0,000	11,327	11,327	Intero percorso
544	DI TRINITAPOLI	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
545	RIVOLESE	0,000	23,600	23,600	Intero percorso
546	TROIANA	0,000	17,000	17,000	Intero percorso
580	DI GINOSA	0,000	24,185	24,185	Intero percorso
581	DI MASSAFRA	0,000	61,500	61,500	Intero percorso
603	DI SAN GIORGIO JONICO	0,000	19,525	19,525	Intero percorso
604	DI ALBEROBELLO	0,000	28,257	28,257	Intero percorso
605	DI MESAGNE	0,000	36,500	36,500	Intero percorso
611	DI OTRANTO	0,000	32,850	32,850	Intero percorso
634	DELLE GROTTI ORIENTALI	0,000	33,400	33,400	Intero percorso
664	MEDIANA DEL SALENTO	0,000	18,855	18,855	Intero percorso

totale 1.418,191

00A7557

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 giugno 2000.

Indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalità di elezione del componente del comitato di garanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale è istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;

Vista la circolare 9 febbraio 2000 n. 3/2000 del Ministro per la funzione pubblica, con la quale sono state dettate istruzioni operative in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto 5 aprile 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2000, con il quale sono state indette le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto 6 aprile 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2000, con il quale è stata istituita la commissione elettorale centrale;

Visto il provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2000, n. 103, con il quale sono state individuate le candidature ammissibili per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato dei garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto 11 maggio 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2000, n. 110, con il quale è stata revocata l'indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, indette con il citato decreto ministeriale del 5 aprile 2000, ed annunciata la emanazione di un nuovo decreto di indizione delle elezioni, da pubblicare entro la data del 15 giugno 2000, al fine di dare corso ad un nuovo procedimento elettorale;

Decreta:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si terranno nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2000, dalle ore 8 alle ore 18, secondo le modalità individuate nel capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e nella circolare del Ministro della funzione pubblica citata nelle premesse.

2. L'ufficio incaricato del servizio elettorale è l'ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento per la funzione pubblica.

Art. 2.

Presentazione ed ammissione delle candidature

1. Entro le ore 14 del 28 giugno 2000 i dirigenti della prima fascia del ruolo unico che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, anche via telefax, ai seguenti numeri 06 68997391 e 06 68997059, dichiarazione autografa corredata da non meno di dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.

2. La commissione elettorale centrale, entro il 30 giugno 2000, provvede a predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature ammesse.

3. La commissione elettorale centrale invia entro l'8 luglio 2000 ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali nonché, ai fini della imme-

diata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, una busta per la restituzione della scheda compilata, l'elenco dei dirigenti iscritti nel ruolo unico e il modulo predisposto per la redazione del verbale di scrutinio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A7558

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari, in Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 15676 con il quale è stata disposta a decorrere dal 13 giugno 2000 l'attivazione degli uffici delle entrate di Genova, con la contestuale soppressione del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette, del 2° ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio del registro atti civili e radio, dell'ufficio del registro successioni, dell'ufficio del registro atti giudiziari - bollo e demanio, operanti nella circoscrizione dei predetti uffici delle entrate;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette del 2° ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio del registro atti civili e radio, dell'ufficio del registro successioni, del-

l'ufficio del registro atti giudiziari - bollo e demanio, del 1° ufficio imposta sul valore aggiunto della città di Genova per i giorni 10 e 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 giugno 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A7560

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E
DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Becker Sandra, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Becker Sandra di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 5 maggio 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 1° novembre 1995 dalla sig.ra Becker Sandra, nata a Homburg/Saar (Germania) il 23 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore: D'ARI

00A7182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Martino», in Mercogliano.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «San Martino» redatto dal notaio dott. Angelo Gorruso in data 12 marzo 1990, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. De Luca Giulio, nato a Napoli il 25 marzo 1921;

Visto, altresì, il verbale di assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa del 24 settembre 1993 redatto dal notaio dott. Massimo Des Loges, con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo commissario liquidatore nella persona del sig. Mista Antonio, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 24 agosto 1933, in sostituzione di quello precedentemente deceduto;

Constatato che il citato commissario liquidatore ha completamente disatteso il mandato conferitogli, né ha

manifestato, a seguito di espressa richiesta di questa direzione provinciale del lavoro la volontà di portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 182/99 del 21 luglio 1999, con il quale veniva attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il rag. Dovetto Wanda è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Martino», con sede in Mercogliano - via Nazionale, 114/A in sostituzione del sig. Mista Antonio dimissionario, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 25 maggio 2000.

Il direttore: D'ARGENIO

00A7548

DECRETO 25 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Commissionari esercizi pubblici pasticcerie» a r.l., in Bologna.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche dei lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Commissionari esercizi pubblici pasticcerie» a r.l., con sede in Bologna, Strada Maggiore 23, costituita con rogito notaio dott. Antonio Stame in data 4 settembre 1957, repertorio n. 47332, registro società 12392, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 122, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 25 maggio 2000

Il direttore: CASALE

00A7549

DECRETO 25 maggio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», in Casalbore.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», redatto dal notaio dott. Filippo Marinelli in data 5 marzo 1996 con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Montini Gianluigi, nato a Benevento il 10 febbraio 1961 ed ivi residente alla via P. Capilongo, 30;

Constatato che il citato commissario liquidatore ha completamente disatteso il mandato conferitogli, né ha manifestato, a seguito di espressa richiesta di questa direzione provinciale del lavoro la volontà di portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 182/99 del 21 luglio 1999, con il quale veniva attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il dott. Di Franza Roberto è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa mutua popolare di credito e servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casalbore alla via F. De Sanctis n. 3, in sostituzione del sig. Montini Gianluigi dimissionario, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 25 maggio 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A7550

DECRETO 26 maggio 2000.

Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo - Esercizio finanziario 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto ministeriale 20/I/2000 del 23 febbraio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 2000 del fondo già citato;

Vista la quietanza di Tesoreria centrale n. 1 del 3 marzo 2000 relativa al versamento della differenza cambio *ex lege* 17 maggio 1999 n. 144 D.P. n. 113/2000 Programma plurifondo Konver 1993 - Misura 4 di L. 134.259.506;

Viste le contabili appresso indicate relative agli accrediti sui c/c 205194 e 205158 presso la Banca nazionale del lavoro intestati al Ministero del lavoro fondi di rotazione finanziamenti comunitari e nazionali per restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti finanziati, che devono essere riversati al Ministero del tesoro fondi di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987:

	Lire
P.O. 940026/I/1 del 4 gennaio 2000 Società per la promozione industriale	5.910.000
P.O. 940026/I/1 del 27 gennaio 2000 Studium S.r.l.	102.000
P.O. 940026/I/1 del 18 gennaio 2000 ENAIP	114.483.611
P.O. 940026/I/1 del 3 febbraio 2000 Organismo bilaterale nazionale	11.566.524
P.O. 940026/I/1 dell'8 febbraio 2000 Med. For.	5.260

	Lire	
		Tale importo è così ripartito:
P.O. 940026/I/1 del 17 febbraio 2000 Comune di S. Ferdinando	1.994.000	quanto a L. 535.745.566 sul cap. 4008 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)»
P.O. 940028/I/1 del 21 febbraio 2000 ACAI	128.250.000	quanto a L. 139.220.933 sul cap. 4009 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)»;
P.O. 940028/I/1 del 21 febbraio 2000 ACAI	34.200.000	Vista la determinazione dell'avanzo di amministrazione, definito in sede di bilancio consuntivo 1999 in L. 694.672.763.454;
P.O. 940026/I/1 del 28 febbraio 2000 Comunità montana Murgia Barese . .	52.560.322	Visto il parere espresso il 20 aprile 2000 del Sottocomitato per la FP istituito dall'art. 9 della legge n. 236/1993 in ordine all'assegnazione del terzo delle risorse provenienti dal gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, per l'anno 2000;
P.O. 940026/I/1 del 28 febbraio 2000 Comunità montana Murgia Barese . .	9.807.940	Ritenuta la necessità di acquisire sui corrispondenti capitoli di entrata e di uscita l'importo di L. 134.259.506;
P.O. 940029/1/3 del 18 febbraio 2000 Inforcoop	70.650.000	Ritenuta la necessità di iscrivere nella sezione uscite, cap. 7029 «Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 236/1993» la somma di L. 24.848.827.013, pari alla differenza tra l'effettivo avanzo di amministrazione (L. 694.672.763.454) ed il presunto avanzo di amministrazione indicato nel bilancio preventivo 2000 (L. 669.823.936.441), per la successiva reiscrizione nel conto della competenza dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2000;
P.O. 940029/1/3 del 18 febbraio 2000 Inforcoop	54.950.000	Ritenuta la necessità di assegnare al pertinenti capitoli di bilancio con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 le somme provenienti dal gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;
P.O. 940026/I/1 del 3 febbraio 2000 Fond. Antonio Genovesi	47.700.019	Ritenuta la necessità di istituire, nella sezione uscite, un nuovo capitolo di spesa per provvedere, tramite l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, sia al controllo sull'efficacia dei sistemi di gestione dei progetti relativamente a un campione rappresentativo degli stessi, pari al 5% delle risorse assegnate nella programmazione FSE 1994/1999, sia alla certificazione contabile delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento comunitario n. 2064/1997;
P.O. 940026/I/1 del 3 febbraio 2000 Fond. Antonio Genovesi	15.900.006	
P.O. 940028/I/1 del 14 febbraio 2000 Is.Fo.R	21.532.560	
P.O. 940026/I/1 del 15 febbraio 2000 L'Altra Italia Ambiente	666.250	
P.O. 940026/I/1 del 15 febbraio 2000 Ciapi	65.000	
P.O. 940026/I/1 del 15 febbraio 2000 C.R.M.P.A.	1.791.000	
P.O. 940032/I/4 del 1° marzo 2000 Accademia nazionale Medicina	126.810	
P.O. 940029/I/3 del 7 marzo 2000 Ist. Naz. Nazario Sauro	2.052.705	
P.O. 940029I3-940030I3-940031I3 dell'8 marzo 2000 Prov. aut. Bolzano	20.854.350	
P.O. 940032/I/4 del 16 marzo 2000 ENAIP	46.577.910	
P.O. 940026/I/1 del 21 marzo 2000 Brain Project S.r.l.	1.859.024	Decreta:
P.O. 940026/I/1 del 15 marzo 2000 Organismo bilaterale nazionale	8.137.856	Art. 1.
P.O. 940026/I/1 del 21 marzo 2000 Ente For.ne Rosario Zingaro	4.523.246	Nella sezione uscite del bilancio del fondo di rotazione è istituito il seguente capitolo:
P.O. 940026/I/1 del 21 marzo 2000 Basefor Basilicata Serv. For.	18.700.106	<i>Sezione uscite</i>
Totale . . .	674.966.499	Cap. 5007 Copertura oneri finanziari assolvimento adempimenti regolamento comunitario n. 2064/1997 «Controlli finanziari dei fondi strutturali»;

SEZIONE ENTRATE

Variazioni in aumento

Lire

S.n. differenza determinazione avanzo
ammin.ne 24.848.827.013

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento

Lire

Cap. 7029 Fondo di riserva per i finan-
ziamenti da assegnare con le proce-
dure di cui all'art. 9, comma 7 della
legge n. 236/1993 24.848.827.013

Art. 4.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui ai precedenti articoli.

Roma, 26 maggio 2000

p. Il Ministro: MORESE

00A7559

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 2000.

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia delle proposte in materia di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992 relative al bando per l'industria dell'anno 2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state emanate le direttive per la concessione delle age-

volazioni di cui alla predetta legge n. 488/1992, e, da ultimo, quelle introdotte dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che ha previsto, in particolare, una maggiore partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto c)5.4) delle predette direttive;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;

Ritenuto necessario fissare, in sede di prima attuazione, un termine compatibile con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni possono formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande che saranno presentate nell'anno 2000 dalle imprese operanti nel settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontere e sull'articolazione delle relative risorse che saranno complessivamente disponibili;

Considerato che con nota n. 1055175 del 17 aprile 2000 il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali, provvedendo altresì a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte delle regioni propedeutiche alla formalizzazione delle predette proposte;

Considerato che la citata nota indicava in via orientativa e programmatica un termine per la formalizzazione delle proposte regionali che deve essere definitivamente aggiornato alla luce dell'operatività delle nuove giunte regionali;

Vista la nota del 4 maggio 2000 alla Conferenza Stato-regioni con la quale è stato preannunciato il termine del 30 giugno 2000 per la formulazione delle proposte regionali;

Visto il Quadro comunitario di sostegno delle regioni dell'obiettivo 1 (Q.C.S.), in corso di approvazione, che prevede il limite minimo del 10% delle risorse da assegnare alle graduatorie speciali regionali;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina, al netto delle risorse riferite a programmi cofinanziati dall'Unione europea, una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 e, tra l'altro, conferma la ripartizione del 15% e dell'85% delle risorse disponibili, rispettivamente, alle macro aree del centro-nord e del Mezzogiorno ed indica le misure relative al riparto delle dette risorse disponibili tra le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Viste le previsioni finanziarie contenute nella proposta in corso di approvazione del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» che, per il periodo 2000-2006, stanziava complessivamente circa 7.900 miliardi di lire, di cui circa l'80% da riservare negli anni 2000-2002 agli interventi riferiti alla legge n. 488/1992;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni che, al punto 5, lettera c4, prevede la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento («grandi progetti») e che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 13 marzo 2000 concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del trattato (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

Ritenuto opportuno, al momento, al fine di consentire un rapido utilizzo delle risorse comunitarie, procedere all'apertura di un bando «industria» relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, rinviando l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle restanti aree depresse all'approvazione della richiamata Carta degli aiuti a finalità regionale riguardante le aree medesime;

Ritenuto, altresì, di accantonare le risorse destinate alle regioni Abruzzo e Molise sulla base delle citate delibere C.I.P.E. del 6 agosto 1999 e del 15 febbraio 2000, in attesa della richiamata approvazione della

Carta, nonché di destinare, in via programmatica, il 13% delle risorse disponibili alle graduatorie dei «grandi progetti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È fissato al 30 giugno 2000 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, previsti dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1999, in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relativi al bando «industria» richiamato nelle premesse, con riferimento alle domande che saranno presentate nell'anno 2000.

2. Le regioni di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali (sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportato nell'allegato 1) nel limite minimo del 10% previsto dal Q.C.S. 2000-2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

Piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1 per il bando «Industria» dell'anno 2000 della legge n. 488/1992 (importi in miliardi di lire).

1. Risorse complessivamente disponibili: 5.600 (di cui nazionali: 1.360 e Programma operativo nazionale: 4.240).

2. Risorse da accantonare per le regioni:

Abruzzo: 58,5 (4,30% di 1.360);

Molise: 35,2 (2,59% di 1.360).

3. Risorse nette da ripartire: 5.506 (di cui nazionali: 1.266 e P.O.N.: 4.240).

4. Risorse da assegnare alle graduatorie delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

4.1 graduatoria multiregionale dei «grandi progetti»: 716 (13% di 5.506), imputati, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali;

4.2 graduatorie regionali: 4.790 (di cui nazionali: 550 e P.O.N.: 4.240), così ripartite:

	%	Risorse nazionali	Risorse P.O.N.	Totale
Campania	25,69	141	1.089	1.230
Puglia	17,62	97	747	844
Basilicata	4,78	26	203	229
Calabria	13,24	73	561	634
Sicilia	25,78	142	1.093	1.235
Sardegna	12,89	71	547	618
Totale	100,00	550	4.240	4.790

00A7562

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 maggio 2000.

Assegnazione alle università di borse di studio per le scuole di specializzazione mediche di nuova istituzione - anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;

Vista la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 2 febbraio 2000, con il quale nel provvedere all'assegnazione di n. 5.578 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991, rimandava ad un provvedimento successivo l'assegnazione di quarantuno borse previste per le scuole di specializzazione in audiologia e foniatría, medicina di comunità, neurofisiopatologia e psicologia clinica;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 21 aprile 2000, che integra, per l'anno accademico 1999/2000, il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in audiologia e foniatría, medicina di comunità, neurofisiopatologia e psicologia clinica;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del decreto interministeriale 21 aprile 2000, in premessa citato, per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione è così stabilito:

Audiologia e foniatría	
Università	Borse 1999/2000
Ferrara	2
Firenze	3
Milano	4
Padova	3
Totale Tipologia	12
Medicina di comunità	
Università	Borse 1999/2000
Padova	5
Totale Tipologia	5
Neurofisiopatologia	
Università	Borse 1999/2000
Genova	3
Pavia	3
Siena	2
Totale Tipologia	8
Psicologia clinica	
Università	Borse 1999/2000
Genova	3
Milano	5
Siena	5
Varese "Insubria"	3
Totale Tipologia	16

Art. 2.

Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle università e nel rispetto della programmazione di cui al decreto ministeriale del 21 aprile 2000, in premessa citato, si provvederà all'assegnazione dei posti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 257/1991.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A7563

DECRETO 2 giugno 2000.

Integrazione e rideterminazione delle borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione a normativa CEE - anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del

Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Vista la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000 con il quale questo Ministero ha assegnato n. 5.578 borse delle borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1999/2000;

Vista la nota 1° febbraio 2000, prot. 294/22-SP, con la quale questo Ministero nell'assegnare le borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ha comunicato, tra l'altro, che le borse non assegnate dagli Atenei, per mancanza di idonei, sarebbero state riassegnate ad altre università, con apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia;

Preso atto delle richieste di talune università per la modifica e per la integrazione delle assegnazioni previste nel predetto decreto ministeriale 1° febbraio 2000;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, opportuno integrare e rettificare l'assegnazione alle scuole di specializzazione in questione delle borse di studio di cui al precitato decreto ministeriale 1° febbraio 2000;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero dei medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000 citato nelle premesse, è integrato e rideterminato come risulta nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle già predisposte con il decreto ministeriale 2 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

BORSE DI STUDIO 1999/2000	
Anatomia patologica	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	1
Ferrara	0
Milano I	4
Milano II	4
Modena	1
Parma	1
Perugia	3
Roma "La Sapienza"- ^2 Fac.	3
Roma "Tor Vergata"	3
Trieste	1
<i>Totale Tipologia</i>	21
Biochimica e chimica clinica	
Università	Borse 1999/2000
Brescia	4
Catania	1
Messina	1
Parma	0
Perugia	3
Pisa	0
Verona	0
<i>Totale Tipologia</i>	9
Cardiochirurgia	
Università	Borse 1999/2000
L'Aquila	0
Sassari	2
<i>Totale Tipologia</i>	2
Cardiologia	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	5
Ferrara	4
<i>Totale Tipologia</i>	9

Chirurgia Maxillo-facciale	
Università	Borse 1999/2000
Milano	3
<i>Totale Tipologia</i>	3
Chirurgia pediatrica	
Università	Borse 1999/2000
Bologna	1
Cagliari	0
<i>Totale Tipologia</i>	1
Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Università	Borse 1999/2000
Firenze	1
Parma	2
<i>Totale Tipologia</i>	3
Chirurgia toracica	
Università	Borse 1999/2000
Ferrara	0
Firenze	0
Milano	2
Pisa	2
Trieste	0
Varese "Insubria"	2
<i>Totale Tipologia</i>	6
Genetica medica	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	0
Chieti	2
Firenze	0
Genova	2
Trieste	2
<i>Totale Tipologia</i>	6

Igiene e medicina preventiva	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	5
Catania	7
Ferrara	6
Parma	3
Roma "Tor Vergata"	9
Trieste	2
<i>Totale Tipologia</i>	32
Malattie infettive	
Università	Borse 1999/2000
Firenze	3
Genova	2
<i>Totale Tipologia</i>	5
Medicina fisica e riabilitazione	
Università	Borse 1999/2000
Ancona	3
Cagliari	4
<i>Totale Tipologia</i>	7
Medicina interna	
Università	Borse 1999/2000
Bologna	13
Firenze	5
Roma "La Sapienza" I sc.	8
Roma "La Sapienza"- 2^ Fac.	6
Trieste	9
<i>Totale Tipologia</i>	41
Medicina legale	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	1
Roma "Tor Vergata"	4
Verona	4
<i>Totale Tipologia</i>	9

Microbiologia e virologia	
Università	Borse 1999/2000
Ancona	0
Bologna	2
Cagliari	1
Catania	3
Messina	0
Milano	0
Modena	0
Parma	1
Perugia	3
Pisa	1
Verona	1
<i>Totale Tipologia</i>	12
Nefrologia	
Università	Borse 1999/2000
Brescia	1
Ferrara	0
Firenze	2
Milano "Bicocca"	3
Modena	4
Pisa	3
<i>Totale Tipologia</i>	12
Neuropsichiatria infantile	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	3
Firenze	8
Milano "Bicocca"	3
Modena	3
Pisa	4
Roma "La Sapienza"	14
Varese "Insubria"	2
<i>Totale Tipologia</i>	37

Ortopedia e traumatologia	
Università	Borse 1999/2000
Brescia	6
Chieti	4
Milano I	12
Milano II	6
Pisa	7
Roma "La Sapienza"- 2 Fac.	8
Roma "Tor Vergata"	5
Trieste	4
<i>Totale Tipologia</i>	46
Otorinolaringoiatria	
Università	Borse 1999/2000
Milano "Bicocca"	3
Roma "Tor Vergata"	2
<i>Totale Tipologia</i>	5
Patologia clinica	
Università	Borse 1999/2000
Cagliari	0
Modena	1
Perugia	3
Pisa	0
Roma "La Sapienza" II	9
<i>Totale Tipologia</i>	13
Psichiatria	
Università	Borse 1999/2000
Ancona	7
Novara "Piemonte O."	3
Trieste	3
<i>Totale Tipologia</i>	13
Radioterapia	
Università	Borse 1999/2000
Pisa	1
<i>Totale Tipologia</i>	1

Reumatologia	
Università	Borse 1999/2000
Firenze	3
Modena	0
Roma "La Sapienza"	4
<i>Totale Tipologia</i>	7
Tossicologia medica	
Università	Borse 1999/2000
Firenze	3
Messina	2
Pavia	2
<i>Totale Tipologia</i>	7
Urologia	
Università	Borse 1999/2000
Ancona	3
Bologna	3
Catania	3
Messina	2
Modena	1
Pisa	3
Varese "Insubria"	2
<i>Totale Tipologia</i>	17

00A7564

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 aprile 2000.

Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1998, n. 278;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1999, n. 170 che modifica e integra il sopra citato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, prot. n. 1469, con il quale è istituito il comitato di valutazione e selezione dei programmi ai sensi dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, prot. n. 25, con il quale è sostituito, in seno al comitato di valutazione e selezione dei programmi di cui sopra, il rappresentante del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, prot. n. 26, con il quale è sostituito, in seno al comitato di valutazione e selezione dei programmi di cui sopra, il rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2000, prot. n. 57, con il quale è sostituito, in seno al comitato di valutazione e selezione dei programmi di cui sopra, il rappresentante del Ministero dell'industria;

Vista la nota n. 118/SEGR. del 12 aprile 2000 con la quale il presidente del comitato di valutazione e selezione dei programmi ha trasmesso gli atti relativi ai lavori del comitato medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria, allegata sotto la lettera «A» e che fa parte integrante del presente decreto, che individua, per ciascuna regione, il soggetto promotore del programma che ha conseguito il punteggio più elevato.

2. È approvata la graduatoria dei soggetti promotori dei restanti programmi, allegata sotto la lettera «B» e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Sono ammessi al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, così come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, da ripartire in quote di uguale importo, i seguenti programmi:

a) per ciascuna regione e provincia autonoma, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato come da allegato «A»;

b) tra i restanti programmi utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato «B» quelli che hanno conseguito un punteggio complessivo uguale o maggiore di 80 punti.

Art. 3.

1. Con successivo decreto i fondi di cui alla tabella B della legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» per l'esercizio finanziario 2000 sono destinati ad integrare le risorse già assegnate ai programmi di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per una somma non superiore a L. 3 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, per il finanziamento degli ulteriori programmi ricompresi nella graduatoria di cui all'allegato «B» che hanno conseguito un punteggio pari a 20 punti da parte del comitato di valutazione e selezione dei programmi ai sensi dell'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

Art. 4.

1. L'elenco, suddiviso per regione, dei soggetti promotori dei programmi non ammessi alla valutazione del comitato di cui all'art. 13 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, allegato sotto la lettera «C», fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Allegato "A"

GRADUATORIA REGIONALE

protocollo	promotore	punteggio art.13 co. 8 punti I e II	punteggio art.13 co. 5 punto b)	punteggio art.13 co. 8 punto III	punteggio totale
Abruzzo					
1098	Regione	40,28	-	18,0	72,83
Basilicata					
1087	Potenza	46,14	20,000	17,1	83,24
Campania					
1116	Caserta	59,53	16,000	18,5	94,03
Calabria					
998	Catanzaro	43,47	-	17,5	76,21
Emilia Romagna					
1019	Regione	44,14	20,000	18,8	82,94
Friuli					
978	Trieste	46,86	18,260	16,6	81,72
Lazio					
1115	Lanuvio (RM)	57,73	20,000	12,1	89,83
Liguria					
1005	Savona	48,61	20,000	18,6	87,21
Lombardia					
986	Prov. Varese	46,20	20,000	18,6	84,80
Marche					
1112	Ascoli Piceno	43,82	20,000	20,0	83,82
Molise					
1029	Campobasso	43,42	-	16,0	74,27
Piemonte					
1009	Settimo Torinese (TO)	53,20	20,000	18,5	91,70
Puglia					
1234	Sternatia (LE)	44,87	20,000	20,0	84,87
Sardegna					
1007	S.Teresa di Gallura (SS)	37,51	-	20,0	70,88
Sicilia					
1857	Prov. Siracusa	45,69	20,000	20,0	85,69
Toscana					
1059	Siena	42,71	19,800	20,0	82,51
Trentino Alto Adige					
1006	Trento	41,48	-	18,8	75,35
1027	Prov. Bolzano	24,26	20,000	14,8	59,06
Umbria					
1200	Spoletto (PG)	41,35	20,000	20,0	81,35
Valle d'Aosta					
992	Aosta	41,20	20,000	9,0	70,20
Veneto					
1244	Mira (VE)	48,10	19,000	18,8	85,90

Allegato "B"

GRADUATORIA RESTANTI PROGRAMMI

protocollo	promotore	punteggio art.13 comma 8 punti I e II	punteggio art.13 comma 5 punto b)	punteggio art.13 comma 8 punto III	punteggio totale
1073	Roma	49,49	20,000	20,0	89,49
1097	Ciampino (RM)	49,40	20,000	20,0	89,40
1015	Benevento	47,47	20,000	19,3	86,77
1160	Regione Liguria	45,51	20,000	20,0	85,51
1047	Novara	48,83	19,000	17,3	85,13
1037	Genova	48,66	20,000	16,4	85,06
1074	Randazzo (CT)	44,69	20,000	20,0	84,69
1117	Martina Franca (TA)	46,59	20,000	18,0	84,59
1110	Provincia Spezia	50,43	20,000	14,1	84,53
1114	Barletta (BA)	51,48	16,000	17,0	84,48
1085	Provincia Cuneo	45,41	20,000	18,3	83,71
1118	Civitavecchia (RM)	45,66	20,000	18,0	83,66
1076	Sora (FR)	44,76	20,000	18,0	82,76
1038	Regione Veneto	43,75	20,000	19,0	82,75
962	Milano	42,43	20,000	18,6	81,03
1017	Regione Emilia-Romagna	41,87	20,000	19,0	80,87
1122	Ravenna	50,98	10,000	19,8	80,78
997	Perugia	40,73	20,000	20,0	80,73
1084	Castelvetro (TP)	43,77	18,442	18,5	80,71
1036	Pistoia	45,60	20,000	15,0	80,60
977	Bari	48,57	16,000	16,0	80,57
1039	Verona	45,35	20,000	15,1	80,45
1239	Nemoli (PZ)	43,37	20,000	16,0	80,37
985	Provincia Udine	45,16	20,000	15,1	80,26
1113	Provincia Terni	40,19	20,000	20,0	80,19
991	Ancona	40,15	20,000	20,0	80,15
1121	Padova	49,54	19,000	11,5	80,04
999	Palermo	41,98	17,000	20,0	78,98
1100	Formia (LT)	40,38	20,000	18,5	78,88
1172	Provincia Foggia	42,41	18,000	17,0	77,41
746	Moncalieri (TO)	44,30	20,000	12,9	77,20
1062	Provincia Matera	40,08	20,000	17,1	77,18
1056	Piana degli Albanesi (PA)	42,83	17,000	17,0	76,83
1170	Venezia	44,45	19,000	13,1	76,55
1166	Provincia Ancona	37,65	20,000	18,8	76,45
1242	Provincia Reggio Calabria	46,69	-	14,0	75,86
1072	Provincia Pavia	35,41	20,000	20,0	75,41
1126	Sestri Levante (GE)	45,65	15,500	13,9	75,05
1108	Fiumicino (RM)	40,02	20,000	14,9	74,92
1109	Forlì	55,36	0,000	19,5	74,86
1089	Provincia Salerno	39,51	14,000	19,3	72,81
1034	Torino	40,08	20,000	14,4	74,48
1159	Florida (SR)	40,72	18,170	15,0	73,89
1069	Messina	39,86	17,000	17,0	73,86
1003	Carmagnola (TO)	38,97	20,000	14,8	73,77
1094	Rovigo	44,69	18,000	10,9	73,59
1195	Provincia Ferrara	44,83	10,000	17,8	72,63

1044	Cefalu' (PA)	40,31	14,058	18,0	72,37
1099	Regione Abruzzo	44,20	-	13,3	71,87
1088	Fermo (AP)	48,60	13,160	10,0	71,76
1158	Catania	40,25	11,000	20,0	71,25
1241	Provincia Reggio Calabria	43,68	-	13,1	70,97
1048	Trivento (CB)	41,71	-	15,0	70,88
993	Lecce	40,34	16,000	14,1	70,44
133	Vicenza	43,31	15,000	11,1	69,41
1103	Cinigiano (GR)	35,29	19,800	14,1	69,19
1163	Provincia Vibo Valentia	41,65	-	13,3	68,69
701	Baronissi (SA)	47,86	5,000	14,6	67,46
1086	Provincia Caltanissetta	40,42	12,504	14,0	66,92
1131	Cava de' Tirreni (SA)	43,25	9,000	14,0	66,25
1067	Cagliari	37,97	-	15,0	66,21
1168	Provincia Trapani	37,44	19,071	9,0	65,51
1024	Provincia Verona	32,99	18,000	14,1	65,09
1201	Modica (RG)	37,38	13,718	13,5	64,60
1198	Ali' Terme (ME)	38,87	9,633	16,0	64,50
1025	Mantova	29,59	20,000	14,4	63,99
1053	Manzano (UD)	35,80	12,000	16,1	63,90
1124	Valderice (TP)	37,54	15,000	11,0	63,54
1128	Piacenza	46,43	0,000	16,1	62,53
1035	Seregno (MI)	28,03	20,000	14,0	62,03
981	Cremona	36,10	15,000	10,6	61,70
1080	Monteroni di Lecce (LE)	40,95	11,150	9,6	61,70
149	Provincia Pesaro Urbino	28,34	20,000	12,6	60,94
1145	Sesto S. Giovanni (MI)	34,81	15,000	11,1	60,91
1132	Regione Veneto	25,48	19,000	15,4	59,88
1023	Trapani	30,12	16,087	13,5	59,71
1066	Angri (SA)	28,21	12,000	16,5	56,71
1016	Parma	37,34	0,000	18,0	55,34
1130	Provincia Torino	27,26	20,000	8,0	55,26
1000	Modena	29,89	10,000	15,1	54,99
1050	Asti	28,55	15,000	10,9	54,45
1125	Patti (ME)	35,00	9,931	9,0	53,93
1052	Sassari	34,04	-	8,0	52,55
1111	Brugnato (SP)	30,44	8,500	12,1	51,04
1231	Provincia Belluno	16,93	19,000	14,4	50,33
1054	Napoli	25,59	8,000	16,1	49,69
712	Provincia Genova	23,96	13,500	12,0	49,46
1182	Bassiano (LT)	21,14	20,000	8,0	49,14
711	Monreale (PA)	26,26	9,041	10,0	45,30
1008	Abbiategrosso (MI)	12,62	20,000	11,9	44,52
1033	Provincia Vicenza	19,60	16,000	8,0	43,60
1157	Riomaggiore (SP)	15,38	11,500	15,0	41,88
1092	S. Olcese (GE)	19,18	10,500	12,2	41,88
1123	Sulmona (AQ)	22,38	-	10,7	41,35
1149	Levanto (SP)	19,32	9,500	10,9	39,72
1238	Gerace (RC)	22,85	-	8,0	38,20
1135	Canale d'Agordo (BL)	17,03	11,000	8,0	36,03
1196	Acqui Terme (AL)	12,97	15,000	8,0	35,97
994	Balestrate (PA)	16,70	8,658	8,0	33,36
1002	Viadana (MN)	11,96	10,000	8,0	29,96
1230	Regione Veneto	5,24	16,000	8,0	29,24
1209	Gorizia	9,76	10,530	8,0	28,29
709	Pigna (IM)	13,76	5,000	8,0	26,76
719	Casamicciola (NA)	14,65	1,000	8,0	23,65
1187	Castelletto di Branduzzo (PV)	9,50	0,000	14,1	23,60
1079	Montaquila (IS)	3,30	-	8,0	14,12

Allegato "C"

ELENCO DEI PROGRAMMI NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE

PROGRAMMI NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE		MOTIVAZIONE					altri motivi (cfr. articoli del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998)
n°	n° prot	SOGGETTO PROMOTORE	soggetto promotore (art.4 D.M.)	fuori termine (art.8 D.M.)	assenza riferimenti certi soggetti privati (avvertenze sez.7 all.A D.M.)	assenza o insufficienza finanziamenti privati per interventi privati (art.6 comma 2 D.M.)	
ABRUZZO							
1	1040	CASTEL FRENTANO (CH)					manca documentazione (art.7)
2	1041	CASTEL FRENTANO (CH)					manca documentazione (art.7)
3	1042	CASTEL FRENTANO (CH)					manca documentazione (art.7)
4	1222	LANCIANO (CH)				***	
5	1222	LANCIANO (CH)				***	
		BIS					
6	1177	TREGLIO (CH)				***	
7	1307	PROVINCIA DI AQUILA			***		manca documentazione (art.7)
BASILICATA							
1	748	CASTRONUOVO DI S. ANDREA (PZ)				***	
2	741	VIGGIANELLO (PZ)				***	
3	714	CAMPO MAGGIORE (PZ)				***	
4	1142	SAVOIA DI LUCANIA (PZ)				***	
5	1118	BRIENZIA (PZ)				***	
6	1256	FORENZA (PZ)		31.08.99			
7	302	RUOTI (PZ)				***	
8	1183	SAN CHIRICO NUOVO (PZ)				***	
9	1186	SAN CHIRICO RAPARO (PZ)				***	
CALABRIA							
1	674	TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC)					manca documentazione (art.7)
2	1261	AIELLO CALABRO (CS)				***	
3	738	ALTomonte (CS)				***	

4	1315	BOVALINO (RC)						***	
5	755	CASTIGLIONE COSENTINO (CS)						***	
6	1221	CLETO (CS)						***	
7	747	CROPALATI (CS)						***	
8	1184	DASA' (VB)						***	
9	725	LONGOBUCCO (CS)						***	
10	667	MANDATORICCIO (CS)						***	
11	745	MONTEROSSO CALABRO (VB)						***	
12	1249	REGGIO CALABRIA		02.09.99				***	
13	1251	VERZINO (CR)						***	
14	816	PROVINCIA DI COSENZA						***	
15	1155	VIBO VALENTIA				***		***	
16	1020	MORANO CALABRO (CS)							mancaenza interventti pubblici (art.3)
17	1203	LAMEZIA TERME (CZ)							mancaenza interventti privati (art.3)
18	1161	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA						***	
CAMPANIA									
1	687	BONITO (AV)						***	
2	713	ACQUARA (SA)							mancaenza documentazione (art.7)
3	688	BONITO (AV)						***	
4	1219	PADULA (SA)						***	
5	979	VAIRANO PATENORA (CE)						***	
6	756	NOCERA SUPERIORE (SA)							mancaenza documentazione (art.7)
7	1060	CALVANICO (SA)						***	
8	1061	CALVANICO (SA)						***	
9	1301	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
10	1302	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
11	1303	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
12	1304	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
13	1311	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
14	1312	MONTORO INFERIORE (AV)						***	
15	834	NOVI VELIA (SA)						***	
16	1096	PROVINCIA DI NAPOLI						***	
17	876	ACERNO (SA)						***	
18	704	AGEROLA (NA)						***	
19	1205	AGROPOLI (SA)						***	
20	1043	AVELLA (AV)						***	

21	1091	AVERSA (CE)					***	
22	1046	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)					***	
23	1220	CASTELNUOVO DI CONZA (SA)					***	
24	1057	MERCATO SAN SEVERINO (SA)					***	
25	1095	POMIGLIANO D'ARCO (NA)					***	
26	877	QUARTO (NA)					***	
27	1065	RAVELLO (SA)					***	
28	1031	S.MAURO CILENTINO (SA)					***	
29	703	S.MAURO CILENTINO (SA)					***	
30	1212	SIANO (SA)					***	
31	693	SOLOFRA (AV)					***	
32	1070	VIETRI SUL MARE (SA)					***	
33	1090	CAGGIANO (SA)					***	
34	702	CASTEL VOLTURNO (CE)						assenza documentazione finanziamenti pubblici e privati (art.6, co.2 e 3)
35	602	ISCHIA (NA)				***		
36	716	S. CIPRIANO PICENTINO (SA)			***			
37	1218	S. CIPRIANO PICENTINO (SA)			***			
38	1120	EBOLI (SA)			***			
39	1206	FISCIANO (SA)				***		mancaza interventi privati (art.3)
40	1127	ROCCAPIEMONTE (SA)				***		
41	120	BATTIPAGLIA (SA)						mancato invio alla regione (art.8, co.1)
EMILIA ROMAGNA								
1	708	FAENZA (RA)					***	
2	39	PREDAPPIO (FO)					***	
3	718	BORGONOVO VAL TIDONE (PC)					***	
4	1014	CESENA			***			
5	1227	MORFOSSO (PC)					***	
6	1210	PROVINCIA DI BOLOGNA			***			
7	1208	BAGNARA DI ROMAGNA (RA)						assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6, co.3)
FRIULI VENEZIA GIULIA								
1	990	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)				***		
2	1211	BRUGNERA (PN)				***		
3	1140	CAMPOLONGO AL TORRE (UD)				***		

LAZIO														
1	1068	MENTANA (RM)												
2	1176	SELCI (RI)											***	manca documentazione (art.7)
3	1225	VALLEMAIO (FR)											***	
4	744	S.GIORGIO AL LIRI (FR)											***	
5	1243	SABAUDIA (LT)										***		
6	1093	SANTORESTE (RM)											***	
7	1093	SANTORESTE (RM)											***	
8		BIS											***	
		SANTORESTE (RM)											***	
		TER											***	
9	1336	SUBIACO (RM)											***	
10	1197	CASSINO (FR)												manca documentazione (art.7)
11	1028	ROMA												
12	1192	TORRICE (FR)											***	
13	1018	FROSINONE											***	
14	1194	RIETI												manca intesa con i soggetti titolari degli strumenti di ordine superiore (art.4, co.1)
LIGURIA														
1	996	PROVINCIA D'IMPERIA											***	
2	1004	VADO LIGURE (SV)											***	
3	1138	RECCO (GE)											***	
4	739	CASTEL VITTORIO (IM)											***	
5	975	CAMOGLI (GE)											***	assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6 co.3)
6	1190	CASTIGLIONE CHIAVARESE (GE)											***	
7	1032	S. STEFANO D'AVETO (GE)											***	
8	1150	ARENZANO (GE)											***	
9	1026	VENTIMIGLIA (IM)											***	
10	1022	LAVAGNA (GE)											***	
11	1167	PERINALDO (IM)											***	
LOMBARDIA														
1	875	MENAGGIO (CO)											***	
2	1137	INVERNO (PV)											***	
3	825	S. GIULIANO MILANESE (MI)											***	

MARCHE													
1	717	ORCIANO DI PESARO (PS)										***	
2	1156	FOSSOMBRONE (PS)						***					
3	1045	PESARO						***					
4	1045 bis	PESARO										***	
5	1081	PROVINCIA DI MACERATA										***	
MOLISE													
1	1063	PROVINCIA D'ISERNIA										***	
2	1213	ISERNIA										***	
PIEMONTE													
1	1001	COLLEGO (TO)										***	
2	1254	RONCO BIELLESE (BI)			02.09.99								
3	969	IVREA										***	
4	976	CHIERI (TO)						***				***	
5	972	VENARIA REALE (TO)						***					assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6 co.3)
6	1153	DRONERO (CN)						***					
7	989	AVIGLIANA (TO)						***					
8	805	VINOVO (TO)						***					
PUGLIA													
1	1174	FRAGAGNANO (TR)										***	
2	1180	SANTERAMO IN COLLE (BA)										***	
3	1214	ROCCA FORZATA (TA)										***	
4	1215	ROCCA FORZATA (TA)										***	
5	1216	ROCCA FORZATA (TA)										***	
6	691	PULSANO (TA)										***	
7	689	PULSANO (TA)										***	
8	1010	S.GIORGIO JONICO (TA)										***	
9	1011	S.GIORGIO JONICO (TA)										***	
10	1012	S.GIORGIO JONICO (TA)										***	
11	670	MINISTERO BENI CULTURALI LECCE								***			
12	740	STATTE (TA)										***	
13	742	PALAGIANO (TA)										***	
14	752	PALAGIANO (TA)										***	

15	1207	CELLINO S.MARCO (BR)				01.09.99			
16	1384	S.PIETRO VERNOTICO (BR)				30.09.99			
17	1387	S.PIETRO VERNOTICO (BR)				30.09.99			
18	753	PALAGIANO (TA)						***	
19	754	PALAGIANO (TA)						***	
20	1064	MOLFETTA (BA)						***	
21	1055	NOICATTARO + RUTIGLIANO (BA)					***		
22	1058	PROVINCIA DI TARANTO						***	
SARDEGNA									
1	1082	OLBIA (SS)						***	
2	1178	CASTIADAS (CA)						***	
3	1139	QUARTU SANT'ELENA (CA)						***	
SICILIA									
1	1175	CASTELDACCIA (PA)						***	
2	995	MAZARA DEL VALLO (SR)						***	
3	1189	PARTINICO (PA)						***	
4	1144	TERRASINI (PA)						***	
5	1134	CINISI (PA)						***	
6	1134	CINISI (PA)						***	
		BIS							
7	1134	CINISI (PA)						***	
		TER							
8	1141	VALLEDOLMO (PA)						***	
9	21	SCORDIA (CT)						***	
10	1306	BIANCAVILLA (CT)				16.09.99			
11	1224	GELA (CL)						***	
12	1169	CAMMARATA (AG)						***	
13	1233	PROVINCIA DI MESSINA							Mancata intesa con il comune di Messina (art.4, co.2)
14	1133	ISNELLO (PA)						***	
TOSCANA									
1	690	CIRCOLO SPORTIVO (GR)					***		
2	1129	STAZZEMA (LU)						***	
3	1104	FOLLONICA (GR)							assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6, co.3)
4	1107	PIAN DI SCO' (AR)						***	

5	1030	PRATO						***	assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6, co.3)
6	1223	VIAREGGIO (LU)						***	
7	1171	PROVINCIA DI PISA						***	
8	1217	ZERI (MS)							incompletezza documentazione (art.7)
9	707	PORTO AZZURRO (LI)				***			
10	1151	QUARRATA (PT)						***	
11	1078	MASSA MARITTIMA (GR)				***			
12	968	GROSSETO							assenza finanziamenti privati per interventi pubblici (art.6, co.3)
13	1240	LUCCA							mancata intesa con i soggetti titolari degli strumenti di ordine superiore (art.4, co.1) - accordo intervenuto con varianti apportate successivamente al programma presentato e, quindi, inammissibili.
UMBRIA									
1	974	CITTA' DELLA PIEVE (PG)						***	
2	715	MONTECASTRILLI (TR)						***	
VENETO									
1	720	SACCOLONGO (PD)						***	
2	1051	BUSSOLENGO (VR)						***	
3	1185	CARBONERA (TV)						***	
4	710	CEREGNANO (RO)						***	
5	971	MARTELLAGO (VE)						***	
6	1202	VEGGIANO (PD)						***	
7	982	S. STINO DI LIVENZA (VE)						***	
8	1204	CITTADELLA (PD)				***			
9	1154	BASSANO DEL GRAPPA (VI)				***			
10	980	ODERZO (TV)				***			

00A7561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2000.

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Saer S.p.a. (Provvedimento n. 01523).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lett. f) della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 373 concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1981 con il quale la Saer S.p.a., con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1981 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Saer S.p.a.;

Visti i provvedimenti ISVAP dell'8 aprile 1986, 8 ottobre 1987, 10 luglio 1990, 14 luglio 1992, con i quali è stata modificata la composizione del predetto comitato;

Vista la nota in data 26 gennaio 2000 con la quale sono state comunicate le dimissioni degli avv. Filippo Neri e Ferdinando Lomanno;

Vista la nota in data 27 aprile 2000 con la quale il presidente del comitato, avv. Carlo Nicolò ha comunicato il decesso dell'avv. Bartolomeo Carlo Romeo;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del comitato di sorveglianza;

Nomina:

L'avv. Matteo Mungari componente del comitato di sorveglianza della Saer S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

avv. Carlo Nicolò, Presidente

dott. Eros Pizzi

avv. Matteo Mungari.

Roma, 5 maggio 2000

Il Presidente: MANGHETTI

00A7565

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle Facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del Consiglio di amministrazione;

Vista la proposta del Consiglio della facoltà di scienze della formazione del 25 marzo 1998, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di 11 unità;

Visto il parere favorevole del Senato accademico del 7 marzo 2000;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000,

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di scienze della formazione viene aumentato di 11 unità e diventa il seguente:

facoltà di scienze della formazione 28

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A7099

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 aprile 2000, n. 8.

Chiarimenti in materia di conferimento di incarichi ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico.

Alle amministrazioni dello Stato

Alle aziende autonome dello Stato

Facendo seguito alla circolare del 5 agosto, con la quale sono stati forniti chiarimenti diretti a dare piena operatività alla nuova disciplina sul ruolo unico dirigenziale, si ritiene utile esprimere alcune considerazioni in particolare per quanto riguarda i dirigenti di seconda fascia.

Va tenuto innanzitutto presente che il sistema di conferimento degli incarichi, previsto dall'articolo 19, riformulato del decreto legislativo 29/1993, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia non si pone in termini completamente innovativi, come invece avviene per i dirigenti di prima fascia. Per questi ultimi, infatti, la contrattualizzazione rappresenta un'assoluta novità, per cui la stipula del contratto individuale è la condizione per determinare l'applicazione del nuovo sistema.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di seconda fascia bisogna considerare che per essi la contrattualizzazione è già avvenuta da tempo, essendo il loro trattamento già disciplinato dal C.C.N.L.

Questa differenza implica che nel caso dei dirigenti di prima fascia la fase applicativa del nuovo sistema di conferimento degli incarichi è disciplinata esclusivamente dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, mentre per quelli di seconda fascia occorre tenere conto anche della disciplina contrattuale tuttora vigente, che è in grado di assicurare continuità funzionale anche a prescindere dalla stipula immediata del contratto individuale.

La permanenza in vigore della disciplina dettata dal C.C.N.L. per gli incarichi ai dirigenti di seconda fascia va coordinata con il nuovo regime introdotto al riguardo dal decreto legislativo n. 29/1993 nella sua attuale formulazione, nelle more della stipulazione del nuovo C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001.

In primo luogo occorre coordinare le discipline sulla durata degli incarichi. Mentre infatti, secondo l'articolo 22 del C.C.N.L. l'incarico di direzione di ufficio può essere dato anche a tempo indeterminato e, se a tempo determinato, la durata può oscillare da uno a cinque

anni, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 prevede che l'incarico di direzione è necessariamente a tempo determinato, da due a sette anni.

Di conseguenza, in caso di conferma di incarichi già ricoperti, essi andranno adeguati a tale ultima previsione, prevalente rispetto alla precedente disciplina contrattuale, attraverso la stipulazione dei contratti individuali; al riguardo, appare sufficiente che il nuovo contratto individuale, nel ribadire gli elementi già definiti, fissi il termine dell'incarico stesso, nei limiti previsti dalla norma. Per tutti gli altri aspetti occorrerà fare riferimento alle previsioni del C.C.N.L.

La pubblicità dei posti che si prevede diverranno vacanti, finora effettuata periodicamente da parte delle singole amministrazioni (in virtù dell'art. 22, comma 5, del C.C.N.L.), dovrà essere assicurata tra tutte le amministrazioni interessate al ruolo unico, essendo quest'ultimo pienamente operante.

Pertanto, ciascuna amministrazione dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio del Ruolo unico i posti disponibili, congiuntamente ai criteri di assegnazione degli incarichi in vigore nell'Amministrazione stessa. L'Ufficio curerà la circolazione di tali informazioni tra tutte le amministrazioni ed i soggetti interessati, al fine di ampliare ed agevolare la mobilità delle risorse manageriali tra le amministrazioni medesime, tenendo comunque conto, prioritariamente, delle professionalità in servizio presso le singole amministrazioni.

Per quanto riguarda, invece gli incarichi di seconda fascia da attribuire ad esterni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, la percentuale del 5% prevista nell'indicata norma deve calcolarsi in relazione al numero dei dirigenti appartenenti a tale fascia.

Il numero degli incarichi conferibili così definiti, sulla base delle comunicazioni rese al Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, sarà distribuito in misura proporzionale ai posti di funzione delle singole amministrazioni, arrotondando per difetto al fine di assicurare il rispetto complessivo della norma. L'esercizio di tale facoltà deve essere preceduto da un atto di indirizzo dell'autorità politica responsabile inteso ad autorizzare il ricorso a tale disposizione, in relazione a specifiche esigenze, tenendo conto delle competenze, degli obiettivi e dell'organizzazione dei singoli uffici.

Il Ministro: BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338*

00A7566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14160-XV.J(2082) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;

- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;

- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- PEONIA CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- UNA RIPRESA DI RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA FARFALLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI FISCHI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI ULULI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;

- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- RITARDO DI FARFALLE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- RITARDO DI GIRELLE E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- RITARDO DI ULULI E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- RITARDO DI FISCHI E RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI RENTINE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore intermittente argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice verde;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore salice argento;
 - RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore turchese;
 - RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125 di colore bianco coda;
 - RITARDO DI FARFALLE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - RITARDO DI GIRELLE E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - RITARDO DI ULULI E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - RITARDO DI FISCHI E LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - DUE RIPRESE DI LAMPI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - DUE RIPRESE DI FISCHI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
 - DUE RIPRESE DI ULULI CON COLPO FINALE D'AMPLO CALIBRO 125;
- che la ditta "D'Amplo Giuseppe - Fabbrica Fuochi Artificiali" intende produrre nella propria fabbrica in Mineo (CT) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6711-XV.J(1951) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;
- COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;

- COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;
- PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;
- UNA RIPRESA DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- UNA RIPRESA FARFALLE BARBAGALLO CALIBRO 70;
- UNA RIPRESA DI FISCHI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE BARBAGALLO CALIBRO 70;
- UNA RIPRESA DI ULULI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante oro;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- DUE RIPRESE DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 70;
- UNA RIPRESA DI LAMPI C28 BARBAGALLO CALIBRO 70;
- DUE RIPRESE DI LAMPI C28 BARBAGALLO CALIBRO 70;

che la ditta "Barbagallo Giuseppe - Fabbrica di fuochi artificiali" intende produrre nella propria fabbrica in Santa Venerina (CT) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23704-XV.J(2043) del 15.5.2000, i manufatti denominati:

- B13008 - CROCETTE ORO CON COLPO;
- B15011 - CRISANTEMO ORO CON CRACKLING,

che la "R. Riedlinger S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23700-XV.J(1910) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- B13042.01 (d.f.: VARIANTE ORO CAMBIA IN GIALLO 15 cm);
- B13042.02 (d.f.: VARIANTE ORO CAMBIA IN VERDE 15 cm);
- B13042.03 (d.f.: VARIANTE ORO CAMBIA IN VIOLA 15 cm);
- B13042.04 (d.f.: VARIANTE ORO CAMBIA IN ROSSO 15 cm);
- B13042.05 (d.f.: VARIANTE ORO CAMBIA IN ARGENTO 15 cm);

che la "R. Riedlinger S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4002-XV.J(1907) del 15.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- B15010 (d.f.: SALICE D'ARGENTO CAMBIA IN VERDE CON FRECCHE ROSSE 20 cm);
- B10018.01 (d.f.: FLASH VERDE 7,5 cm);
- B10018.02 (d.f.: FLASH BIANCO 7,5 cm);

che la "R. Riedlinger S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23706-XV.J(1980) del 15.5.2000, i manufatti denominati:

- B16007.01 (d.f.: VARIANTE ORO ALL'ARGENTO);
- B16007.02 (d.f.: VARIANTE ORO AL VIOLA);
- B16007.03 (d.f.: VARIANTE ORO AL VERDE);
- B16007.04 (d.f.: VARIANTE ORO AL ROSSO);

che la "R. Riedlinger S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23705-XV.J(1979) del 15.5.2000, i manufatti denominati:

- B15015.01 (d.f.: PEONIA GIALLA CON SCHEGGE VERDI);
- B15015.02 (d.f.: PEONIA BLU CON SCHEGGE GIALLE);
- B15015.03 (d.f.: PEONIA BIANCO COMETA CON SCHEGGE ROSSE);
- B15015.04 (d.f.: PEONIA ROSSA CON SCHEGGE BIANCO COMETA);
- B15015.05 (d.f.: PEONIA ROSSA CON SCHEGGE VIOLA);
- B15015.06 (d.f.: PEONIA BLU CON SCHEGGE ROSSE);

che la "R. Riedlinger S.r.l.", con sede in Merano (BZ), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E CO - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane».

Esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane», ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalla Associazione Interprovinciale tra Produttori Olivicoli di Teramo e l'Aquila - A.I.Pr.Ol.;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extra vergine;

Vista la nota prot. n. 60936 del 14 marzo 2000, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» in caso di registrazione comunitaria;

Vista la nota del 13 aprile 2000, con la quale il citato consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti;

Esprime:

Parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» è riservata all'olio extra vergine di oliva, ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata all'art. 3 ed appartenenti alle seguenti varietà:

1. Leccino, Frantoio e Dritta da sole o congiuntamente fino al 75%;

2. il restante 25% è rappresentato da varietà locali minori, tra le quali sono maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» comprende i seguenti comuni:

Comuni compresi interamente: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D' Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo.

Comuni compresi parzialmente: Alba Adriatica, Arsita, Campi, Castel Castana, Civitella del Tronto, Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e Tossicia.

Pertanto, la zona interessata dalla D.O.P. risulta delimitata come segue:

dall'incrocio sulla statale 16 Adriatica con il fiume Tronto, di Martinsicuro, si prosegue a monte dello stesso fino all'incrocio con il fosso Coste di Nardo, proseguendo, quindi, lungo il confine regionale fino al km. 12 della strada statale n. 81. Lungo la stessa attraverso le frazioni di Villa Lempa, Villa Passo e Campoalano fino al km 28,500; da qui a quota 488, si sfiora quota 606, di Villa Gesso e si prosegue lungo la strada provinciale per Putignano fino a quota 420, quindi, si arriva a quota 474, 423 e quota 514 di Castagneto; quindi, lungo la strada comunale fino a quota 461, da qui a quota 403 ed a quota 506 di Villa Tofo. Si prosegue lungo la strada comunale di Tizzano, da qui si arriva a quota 446 e si prosegue sulla strada comunale fino a quota 494, da cui si raggiunge la confluenza con il fiume Tordino; risalendo lo stesso a quota 279 da dove, passando per la strada interpodereale per Valle S. Giovanni, si prosegue per quota 498, quota 651, quota 564, fino a Villa Brozzi, da qui attraverso le quote 520 e 475 si arriva a Villa Vallucci. Da questa frazione seguendo la strada provinciale si discende a Montorio al Vomano da dove si risale lungo la strada comunale per Faiano, fino a quota 580, da dove si prosegue per la strada statale n. 491 per Tossicia, fino al bivio di Frisoni da dove, da quota 406, si prosegue lungo il fiume Mavone fino a quota 265. Quindi, si continua per la strada provinciale per Castagna Vecchia, Villa Ruzzi, Villa Chiavoni, Bivio Saputelli, Bisenti; si continua per la strada provinciale per Arsita fino alla quota 508 quindi quota. 462, quota 505, quota 336, quota 354, quota 344, quota 427, quota 542, quota 401, quota 281; fosso Valle Cupa, quindi, lungo il confine di provincia (fosso Fino, fosso Mancini, fosso dell'Olmo) torrente Piomba, fino all'incrocio con la statale n. 16. Dalla S.S. 16 del comune di Silvi si prosegue sulla stessa, fino a quota 75, quindi lungo la carreggiata verso il ponte Concio dove si ricongiunge con la strada statale n. 16. Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a quota 17 e quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all'incile del formale sul fiume Vomano. Ripartendo dalla sponda sinistra del Vomano, a quota 20, si segue la strada per Voltarrostro fino a quota 104, quindi, tramite la comunale per Roseto degli Abruzzi fino a quota 28, poi a quota 30, fino a quota 6 del torrente Borsacchio. Da questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo) quota 11, strada comunale di Cologna Spiaggia fino al fiume Tordino. Ripartendo dal lato sinistro del Tordino a quota 9 si arriva alla strada comunale Parere, proseguendo per casa Bemardi, quota 52, quota 51, Villa Cerulli (quota 96), quota 69, casa Migliori, strada interpodereale, masseria Giandomenico, fino al fiume Salinello. Da questo seguendo a valle per un breve tratto si arriva alla statale n. 16 (ponte sul torrente Salinello) proseguendo sulla stessa, dopo aver attraversato il ponte sul torrente Vibrata, si arriva all'incrocio di Martinsicuro con il fiume Tronto, da cui siamo partiti.

In particolare la zona è delimitata:

ad est: strada statale n. 16, strade comunali e canali di irrigazione (formali);

ad ovest: strada statale n. 81, strade provinciali e comunali, quote altimetriche sui 500 m s.l.m. circa;

a nord: fiume Tronto, confine di provincia;

a sud: strada provinciale per Bisenti-Arsita, quote altimetriche e confine di provincia.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura degli oliveti destinati alla produzione degli oli della D.O.P. di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.

Pertanto, per gli impianti intensivi sono ammessi i sestri 6x6, 6x7 e 7x7 allevati a chioma bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera e ipsilon). Sono ammessi sestri di impianto inferiori purché siano rispettati i limiti di produzione di seguito fissati. Gli oliveti tradizionali in coltura promiscua hanno un sesto di impianto di 20-30x10 e sono allevati a chioma alta (vaso semplice, vaso policonico). Tutti sono assoggettati a tradizionali e razionali operazioni di coltivazione.

Le tecniche colturali consistono nelle seguenti operazioni:

a) potatura:

normalmente annuale in febbraio, marzo, aprile;

biennale in pochissime aree e per olivi vecchi o poco produttivi;

b) concimazione:

a fine inverno a base di letame con aggiunte di concimi chimici semplici e complessi;

c) lavorazione del terreno:

lavorazioni leggere, almeno due (fresatura o erpicatura) o la pratica dell'inerbimento.

d) altri interventi:

se necessario possono essere effettuati altri specifici interventi fitosanitari con le modalità della lotta integrata e/o biologica.

La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire tra il 5 ottobre ed il 10 dicembre.

La produzione massima di olive degli oliveti, destinate alla produzione dell'olio extravergine di cui all'art. 1, non può superare kg 6500 per ettaro per gli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 50. In annate eccezionalmente favorevoli la resa potrà essere superiore, purché venga preventivamente accertata dall'organismo di controllo.

Le rese massime in olio degli oliveti iscritti agli albi a denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» non possono superare il 20%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o bins in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di molitura, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi, anch'essi areati.

È vietato l'uso di sacchi per il trasporto e la conservazione.

Le olive devono essere molite entro tre giorni dalla raccolta.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio, di cui all'art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conservare agli oli le loro originarie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di oleificazione della D.O.P. «Pretuziano delle Colline Teramane» debbono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del disciplinare di produzione.

Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Devono essere rispettati tempo e temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in 30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Temperatura non superabile anche per l'acqua di diluizione.

Il frantoio dovrà essere attrezzato e funzionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Organolettiche

1. colore: giallo verdognolo
2. odore: fruttato medio
3. sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e piccante
4. panel test: > 6,5.

Chimico - fisiche

5. acidità: totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
6. n. perossidi mcq 02/kg < 12
7. K232: < 2,0
8. K270 < 0,20
9. polifenoli > 120 mmg/kg
10. acido oleico > 70%

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta prodotto nella zona di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a lt 5.

Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di etichettatura previste dalla vigente normativa, le seguenti indicazioni:

a) il nome della D.O.P., sotto la quale l'olio è posto in vendita, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «denominazione di origine protetta»;

b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme metodologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Per tutto quello non previsto da questo disciplinare, si farà riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

00A7571

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 giugno 2000

Dollaro USA	0,9527
Yen giapponese	101,55
Dracma greca	336,48
Corona danese	7,4652
Corona svedese	8,3170
Sterlina	0,63030
Corona norvegese	8,3050
Corona ceca	36,003
Lira cipriota	0,57471
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,50
Zloty polacco	4,1917
Tallero sloveno	206,7203
Franco svizzero	1,5624
Dollaro canadese	1,4058
Dollaro australiano	1,6162
Dollaro neozelandese	2,0244
Rand sudafricano	6,7080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

00A7585
**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**
**Decisione della Commissione europea relativa al fondo di
garanzia per le PMI operanti nelle regioni dell'obiettivo 1**

Facendo seguito al comunicato della segreteria CIPE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 1997, si fa presente che il CIPE, nella riunione del 25 maggio 2000, ha preso atto della decisione della Commissione europea del 10 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 23 marzo 2000, serie L74/10, con la quale è stato giudicato incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, l'aiuto di Stato a favore di imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341. L'aiuto in oggetto, pertanto, non può essere posto in esecuzione.

00A7551
**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**
**Modificazioni allo statuto della Bernese Vita Compagnia
Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla vita
S.p.a., in Roma.**

Con provvedimento n. 1546 del 5 giugno 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Bernese Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli : art. 6 (aumento del capitale sociale da 8 a 10 miliardi di lire); art. 9 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 16 (introduzione della possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione per teleconferenza o per videoconferenza).

00A7552

 DOMENICO CORTESANI, *direttore*

 FRANCESCO NOCITA, *redattore*

 ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77